GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — VENERDI' 25 AGOSTO — NUM 199

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno ....»	13	25	48
Giornale senza Rendiconti....	Roma....»	9	17	32
	Per tutto il Regno ....»	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **DCXXX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 15 gennaio 1882 del Consiglio comunale di Perinaldo, approvata dalla Deputazione provinciale di Porto Maurizio il 15 successivo marzo, concernente la eccedenza del massimo della tassa fuocatico;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Porto Maurizio;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Perinaldo ad applicare dal primo del corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire trenta, in conformità alla deliberazione presa da quel Consiglio comunale il 15 gennaio scorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 luglio 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Num. **932** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti 20 giugno 1871, nn. 323 e 324, e 15 ottobre 1880, n. 5693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli esami che saranno dati in questo anno per la promozione ai gradi di primo segretario nel Ministero dell'Interno, di consigliere di Prefettura e di commissario distrettuale, sono ammessi i segretari di 1ª e 2ª classe del Ministero predetto e della dipendente Amministrazione provinciale.

Art. 2. Fra gli approvati di entrambe le classi le promozioni saranno conferite per turno di classe, e fra gli approvati della stessa classe per ordine di punti.

Art. 3. Finchè gli approvati della 2ª classe non abbiano ottenuta la promozione al grado superiore non avranno diritti di precedenza sui loro colleghi della stessa classe per la promozione alla 1ª, fermo rimanendo perciò il disposto del § 6, art. 12, del Nostro decreto 15 ottobre 1880, n. 5693.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 luglio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Num. **933** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Reali decreti 20 giugno 1871, n. 323, e 15 ottobre 1880, n. 5693;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli esami che saranno dati nel corrente anno per la promozione al grado di archivista nelle Amministrazioni centrale e provinciale dell'interno saranno ammessi gli ufficiali d'ordine del Ministero e quelli di 1ª e di 2ª classe delle Prefetture e Sottoprefetture.

Art. 2. Fra gli approvati di entrambe le classi le promozioni saranno conferite per turno di classe, e fra gli approvati della stessa classe per ordine di punti ottenuti nell'esame.

Però gli ufficiali d'ordine di 2ª classe, che appartengono onorificatamente alla prima, saranno promossi a preferenza degli altri, per ordine di anzianità tra loro, indipendentemente dai punti ottenuti nell'esame, ma dopo gli ufficiali d'ordine di 1ª classe effettivi.

Art. 3. Finchè gli approvati della 2ª classe non abbiano ottenuta la promozione al grado superiore non avranno diritto di precedenza sui loro colleghi della stessa classe, fermo rimanendo perciò il disposto del § 6, articolo 12 del Nostro decreto 15 ottobre 1880, n. 5693.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 luglio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **930** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concesse al Governo coll'art. 18 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per le Finanze, *interim* del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata il 30 giugno 1882 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, *interim* del Tesoro, per l'Amministrazione dello Stato, ed il signor cav. Giacomo Viale, delegato del Consorzio dei comuni di Fossano, Mondovì e Ceva, per la concessione al Consorzio medesimo della costruzione e dello esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Fossano per Mondovì a Ceva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 luglio 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.
A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio d'una ferrovia Fossano-Mondovì-Ceva.

L'anno del Signore milleottocentottantadue, addì trenta del mese di giugno, in Roma,

Fra le LL. EE. il commendatore Alfredo Baccarini, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Agostino Magliani, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, per conto della Amministrazione dello Stato, ed il Consorzio costituitosi fra i comuni di Fossano, Mondovì e Ceva, rappresentato dal signor Viale cavaliere avvocato Giacomo, in virtù di verbale in data 25 giugno 1882 dell'assemblea generale dei delegati del Consorzio medesimo, e qui unito sotto il num. 1,

I quali, dichiarando vere le premesse, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Il Governo accorda al Consorzio suddetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Fossano a Mondovì e Ceva, che il Consorzio si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto la osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa, allegato sotto il n. II, nonchè delle condizioni per l'uso di alcune striscie del suolo della strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, formulate dall'ufficio del Genio civile di Cuneo in data 15 settembre 1881 ed allegate alla presente sotto il n. III.

Art. 2. Il concorso a carico dello Stato, ai termini degli articoli 11 e 18 della legge 29 luglio 1879, num. 5002 (Serie 2ª), pel solo tratto Fossano-Mondovì (metri 24,285), mentre per l'altro tratto Mondovì-Ceva non è accordato alcun sussidio, sarà commisurato alla spesa necessaria per la costruzione del tronco Fossano-Mondovì, compreso il materiale mobile del tronco stesso.

L'ammontare di tale concorso è stabilito colle norme dell'articolo 11 della predetta legge, nella somma di lire 760,873 50 (lire settecentosessantamila ottocentosettantatre e centesimi cinquanta), compreso il materiale mobile sul costo totale di lire 1,268,122 47 (lire un milione duecentosessantottomila centoventidue e centesimi quarantasette), corrispondente a lire 52,220 (lire cinquantaduemila duecentoventi) per ogni chilometro della ferrovia da costruirsi, giusta il progetto dell'ing. Luigi Rancorelli e Stefano Moschetti del 15 maggio 1881, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto del 5 novembre detto anno, n. 2280.

Saranno comunicati al Governo i contratti di appalto che il Consorzio concessionario potesse stipulare per la costruzione e l'esercizio della linea, rimanendo esso sempre responsabile direttamente nei rapporti col Governo e coi terzi dell'esatto adempimento dei patti della concessione.

Eseguendosi la liquidazione finale e lo accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa della linea, ai termini dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), si stabilirà definitivamente il riparto dei decimi a carico dello Stato e dei decimi della provincia ed Enti interessati coi criteri dell'art. 11 della legge predetta, limitatamente alla spesa necessaria per la costruzione del detto tronco sussidiato, relativo materiale mobile, e la somma che potrà risultare in diminuzione in confronto del costo totale di lire 1,268,122 47 sarà ragguagliatamente detratta dal concorso governativo come sopra fissato, da ritenersi in ogni caso come quota massima del concorso a carico dello Stato.

Nel caso che il Consorzio concessionario stabilisse dei contratti *à forfait* per la costruzione della linea concessa, lo Stato pagherà i decimi ad esso spettanti coi criteri dell'articolo 11 della legge predetta sull'ammontare della somma convenuta nel detto *forfait*, purchè non sia oltrepassato il limite di lire 760,873 50, come sopra stabilito, rimanendo sempre fermo il diritto del Governo d'invigilare i lavori e di accertare in qualunque luogo e tempo le spese effettivamente incontrate per la esecuzione della linea, e di stabilire lo ammontare della sua quota di concorso in base ai risultati della finale liquidazione, quando da questa risulti che la spesa effettiva sia stata minore di quella di lire un milione duecentosessantottomila centoventidue e centesimi quarantasette, come sopra fissata, per la esecuzione della linea pel tratto sussi-

diato, compreso il materiale mobile, secondo il tipo n. 4 delle ferrovie complementari.

Il pagamento del concorso a carico dello Stato sarà fatto in quattro anni, a decorrere dal 1892, perchè così di accordo convenuto, ed in quattro rate annue, la prima delle quali non sarà minore di lire duecentocinquantamila.

Art. 3. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Ministro delle Finanze, interim del Tesoro
A. MAGLIANI.

Il Rappresentante il Consorzio fra i comuni di Fossano, Mondovì e Ceva
AVV. GIACOMO VIALE.

F. SICCARDI, *test.*

Il Caposezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
M. FRIGERI.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA *generale dei delegati del Consorzio per la costruzione ed esercizio della ferrovia economica Fossano-Mondovì-Ceva.*

L'anno milleottocentottantadue, addì venticinque giugno, nella città di Fossano, sede legale del Consorzio, alle ore cinque pomeridiane, in una sala del palazzo civico, sotto la presidenza del signor dottore Francesco Capelli, ufficiale della Corona d'Italia, sindaco di Fossano e presidente del Consorzio dei comuni interessati nella costruzione della ferrovia suindicata, e coll'assistenza del segretario sottoscritto,

Legalmente convocata l'assemblea generale dei delegati dei comuni costituenti il Consorzio, si è riunita nelle persone dei signori Siccardi comm. avv. Ferdinando, rappresentante di Ceva, Viale cav. avv. Giacomo e Gianolio ingegnere Bernardino, rappresentanti il municipio di Mondovì, Chicco cav. ufficiale Francesco e Caminale avv. Pietro, rappresentanti di Fossano, in numero legale per la validità delle deliberazioni,

L'assemblea,

sentita l'esposizione della pratica fatta dal presidente, e la proposta fatta di addivenire al più presto possibile alla stipulazione in Roma, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, dell'atto di concessione della ferrovia suindicata,

Nomina

a suo rappresentante e speciale mandatario per stipulare e firmare colle LL. EE. i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze del Regno l'atto di concessione al Consorzio dei comuni di Fossano, Mondovì e Ceva, della costruzione ed esercizio della ferrovia economica a scartamento ridotto da Fossano per Mondovì a Ceva, il signor Viale cav. avv. Giacomo, con dichiarazione per valido e fermo il suo operato, come se fosse dal Consorzio stesso fatto. E pendente lettura e conferma sonosi quali sovra meco segretario al presente sottoscritti: Dott. Capelli Francesco — F. Siccardi — Avv. Viale Giacomo — Ing. B. Gianolio — Chicco Francesco — Avv. Pietro Caminale — Bartolomeo Lingua, *segretario.*

Repertorio numero 5266 — Certifico io sottoscritto notaio alla residenza di questa città che le suesposte firme degli egregi signori cavaliere dottore Francesco Capelli fu protomedico Giuseppe, sindaco di questa città; commendatore avv. Ferdinando Siccardi fu Lorenzo, nato a Ceva, deputato del collegio di Fossano al Parlamento italiano; Viale cav. avv. Giacomo fu Domenico, nato a Mondovì, sindaco di questa città; Gianolio ing. Bernardino fu Pietro, di Mondovì; Chicco cav. Francesco fu Giuseppe, nato a Carmagnola, industriale di questa città; Caminale avvocato Pietro fu altro Pietro, di questa città, e Lingua Bartolomeo fu Giovanni Battista, segretario capo al municipio di Fossano, persone tutte di mia particolare conoscenza, vennero fatte alla mia presenza e dei signori cav. Sebastiano Oliva fu Giuseppe, nato a Cervere, assessore al Municipio di questa città, e Rancorelli cav. Luigi, ingegnere, del fu Giuseppe, nato a Savigliano e domiciliato in questa città, testimoni richiesti ed aventi le qualità volute dalla legge, a me pure cogniti.

Fossano, 25 giugno 1882.

OLIVA SEBASTIANO, *testimonio.*
RANCORELLI LUIGI, *id.*
C. GIUSEPPE DONALISIO, *notaio.*

Visto pella legalizzazione della firma: Cav. GIUSEPPE DONALISIO, R. notaio alla residenza di Fossano.

Cuneo, 26 giugno 1882.

Il Presidente: VERNAUDI.
PERINO, *alunno.*

Nota:		
Carta	L.	1 20
Scritto	»	1 »
Diritto	»	2 »
Accesso	»	2 »
Repertorio	»	1 50
Archivio	»	0 25
	L.	6 95

DONALISIO.

Cronolog. 5333, q. 3892, lire 0 20.

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dello esercizio di una strada ferrata da Fossano a Mondovì e Ceva.*

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1. — *Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.*

Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata, a sezione ridotta, da Fossano a Mondovì, secondo il progetto di massima redatto dagli ingegneri Luigi Rancorelli e Stefano Moschetti, in data 15 maggio 1881, ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 5 novembre detto anno, n. 2280.

Art. 2. — *Termine per l'ultimazione dei lavori.*

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di 3 (tre) anni, decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè, entro detto termine, l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il diritto di verificare il lavoro in corso e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3. — *Decadenza della concessione.*

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il Consorzio concessionario si intenderà decaduto dalla concessione, e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4. — *Tipo da adottarsi.*

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 4° delle ferrovie economiche.

Art. 5. — *Progetto definitivo.*

Il Consorzio concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea, anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguìta l'approvazione, verrà depositata a corredo degli Archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6. — *Stagni e paludi.*

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7. — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali, il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri 4 (quattro).

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi la inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il cinque per cento, tranne nei casi eccezionali, con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8. — *Chiusura della strada.*

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il suo percorso.

Art. 9. — *Stazioni e stabilimenti accessori.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Fossano, Sant'Albano Stura, Trinità, San Giovanni, Borgata Perruca, Magliano Alpi, Crava, Breo, Lungi Borgata, Mondovì, Gandolfi Borgata, Santuario di Vico, Vicoforte, San Michele, Lesegno, Mombasiglio, Poggi, Ceva.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali e con apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al tre per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 10. — *Durata della concessione.*

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del presente capitolato è fatta per anni novanta, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11. — *Tassa di registro.*

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira 1:

a) L'atto di concessione fatto dal Governo;

b) L'atto con cui fosse dal Consorzio concessionario allogata la costruzione e l'esercizio della linea pel tratto sussidiato;

c) Il contratto con cui la provincia stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione della ferrovia concessa;

d) Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno concessi alla tassa fissa di lira una ogni proprietà.

Art. 12. — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il Consorzio concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi e i regolamenti in vigore.

Art. 13. — *Spese di sorveglianza per la costruzione e per lo esercizio.*

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire 20 (venti) per chilometro di linea di strada ferrata in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dello esercizio.

Art. 14. — *Convogli ed orari.*

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dello esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15. — *Tariffe dei trasporti.*

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare alla approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i prezzi delle tariffe, da considerarsi come massimi, agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniali si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate dell'Alta Italia.

Art. 16. — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati dell'osservanza dell'esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea su tutta o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17. — *Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e dispacci del Governo, nonchè pel trasporto dei pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal Consorzio concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capiconvoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci, nonchè i pacchi postali, per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dall'Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18. — *Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere e i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19. — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od alla autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20. — *Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici, fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21. — *Telegrammi del Governo e di privati.*

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il dieci per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati fra i suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici posti in località fornite di uffici del Governo senza distinzione d'orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle Casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche l'ammontare intiero delle tasse dei telegrammi di Stato accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati all'estero.

Art. 22. — *Tronchi e stazioni comuni.*

Il Consorzio concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee l'uso delle stazioni o dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23. — *Questioni.*

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed occorrendo anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24. — *Decadenza dalla concessione per mancato compimento dei lavori.*

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le posizioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle e di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti, ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25. — *Riscatto della concessione.*

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trenta anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario, o mediante il pagamento di un capitale uguale alla quota da esso concessionario versata per la costruzione e per la provvista del materiale mobile.

Art. 26. — *Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.*

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 27. — *Trasporto dei membri del Parlamento.*

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 28. — *Risoluzione delle questioni in via amministrativa.*

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. Baccarini.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
A. Magliani.

Il Rappresentante del Consorzio fra i comuni di Fossano, Mondovì e Ceva
Avv. Giacomo Viale.

F. Siccardi, *test.*
P. Del Vecchio, *test.*

Il Caposezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
M. Frigeri.

CONDIZIONI *per la concessione di alcune striscie del suolo spettante alla strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia ad uso della ferrovia ridotta Fossano-Mondovì-Ceva.*

Art. 1. Le seguenti condizioni riflettono la concessione del suolo di alcuni tratti della strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia richiesta dal Consorzio della ferrovia ridotta Fossano-Mondovì-Ceva per la costruzione di detta ferrovia, giusta il progetto redatto dagli ingegneri Rancorelli e Moschetti in data 15 maggio 1881.

Art. 2. I tratti di strada nazionale sui quali chiede il Consorzio di collocare la ferrovia ridotta sono i seguenti:

1. Dalla diramazione della strada nazionale da quella provinciale Cuneo-Alba alla diramazione di quella comunale detta di Sant'Albano, lunghezza	M.	3,058 44
2. Dall'uscita dell'abitato di Trinità alla salita del Beinale, lunghezza.	»	4,050 87
3. Borgata Sacchi alla discesa al torrente Pesio, lunghezza.	»	1,262 11
4. Dalla Bealera Pesio alla discesa al torrente Ellero, lunghezza	»	3,377 68
Totale per il 1° tratto . . .	M.	11,749 20
Secondo tratto fra Mondovì e Ceva.		
5. Dal ponte sul rivo Scenda fino in prossimità al Santuario, per la lunghezza di.	M.	3,912 14
6. Dal ponte sul rivo Gattino sino in prossimità allo abitato di San Michele	»	0,848 99
7. Dal principio del piano Della Gatta a . . .	»	1,665 18
Totale per il 2° tratto . . .	M.	6,426 31
Totale . . .	M.	17,175 51

Art. 3. Nella concessione del 1° tratto di strada indicato all'articolo 2, si dovranno, nell'andamento della ferrovia ridotta, introdurre al piano annesso al progetto le seguenti modifiche:

1. Fra il punto di diramazione della strada nazionale, presso la sezione 19 e la sezione 21, si dovrà collocare la ferrovia ridotta sulla banchina sinistra, anzichè sulla banchina destra, allargando fra le sezioni 21 e 23 a destra la strada nazionale, in modo che abbia la stessa larghezza del tratto precedente, ed evitando così l'attraversamento della strada.

2. Nel tratto compreso fra le sezioni 36 e 49 in cui la ferrovia è sviluppata sulla scarpa che volta verso la strada nazionale la pendenza dell'1 1[2 di base per uno d'altezza, come pure uguale pendenza dovrà darsi alle scarpe dei rilevati della ferrovia ridotta, e nei siti in cui la strada nazionale trovasi sostenuta da muri si dovrà sui medesimi elevare adatti parapetti in muratura.

3. Pel passaggio del ponte sul fiume Stura si dovranno sostituire agli attuali parapetti in muratura adatti parapetti in ferro per lasciare alla careggiata stradale la maggiore larghezza possibile, e si dovrà, mediante opere, dare scolo alle acque cadenti sulla superficie del ponte.

I disegni dei parapetti e delle opere predette dovranno essere approvati dalla superiore autorità.

4. La ferrovia dovrà fino al di là del ponte sul fiume Stura proseguire in linea retta; la curva di raccordo colla linea consecutiva dovrà essere fatta fuori della sede della strada nazionale.

Si dovrà perciò variare in modo conveniente la giacitura della ferrovia proposta fra le sezioni 55 e 62.

5. In prossimità della diramazione della strada comunale di Sant'Albano si dovrà attraversare la strada nazionale colla minore lunghezza possibile, disponendo sulla banchina sinistra la giacitura della ferrovia proposta sulla banchina destra della strada comunale predetta.

Art. 4. In tutti i tratti in cui la ferrovia ridotta sarà collocata sul suolo del tronco di strada nazionale compreso fra Fossano e Mondovì, il binario in ferro sarà posto in conformità della fig. 17 della tavola 6ª, annessa alla pubblicazione fatta dal Ministero delle disposizioni e studi sulla esecuzione della legge 29 luglio 1879, n. 5002.

Detto binario sarà perciò posto a livello col piano della banchina stradale, e sarà separato dalla strada nazionale da una robusta barriera in legno, le cui dimensioni e forma dovranno essere approvate dalla superiore autorità. La fronte di questa barriera, volta verso il binario, dovrà avere la distanza del binario stesso di metri 1 15.

Occorrendo di dovere, per la posa del binario sulla banchina stradale, prolungare acquedotti, ponti e ponticelli, sarà obbligo del Consorzio di addivenire a tali prolungamenti in tutti quei siti in cui ciò si giudicherà necessario dal Genio civile, onde lasciare alla strada carreggiabile la maggiore larghezza possibile.

Nei tratti poi in cui per curve di maggior raggio di quelle esistenti, o per altra circostanza, si debba occupare sulla strada nazionale una striscia di terreno maggiore di quella indicata nella figura 17, dovrà il Consorzio allargare convenientemente la strada nazionale in modo che si conservi alla strada carreggiabile la larghezza che avrebbe se tale maggiore occupazione non avesse avuto luogo.

Art. 5. I tratti di strada nazionale compresi fra Mondovì e Ceva, sui quali secondo il progetto dovrebbe essere posta la ferrovia, e che già furono o possono essere concessi ad uso del tramvia Mondovì-Santuario-San Michele, non potranno essere occupati dalla ferrovia ridotta senza previ accordi col concessionario.

In questo caso però e nel tratto di strada che intende il Consorzio di occupare nel Piano della Gatta, il binario dovrà essere posto giusta le condizioni di cui all'articolo 2, e dovrà il Consorzio a tutte sue spese allargare la strada nazionale e prolungare gli edifizi in modo che la larghezza della medesima al di là della barriera di separazione sia di metri 5, provvedendola dei voluti fossi di scolo. Dovrà inoltre il Consorzio provvedere ad ogni metri 100 adatte piazzette della superficie di metri 9 40 circa pel deposito della ghiaia di manutenzione della strada nazionale.

Art. 6. Sarà obbligo del Consorzio di svellere, trasportare ed accatastare in appositi piazzali da esso acquistati i paracarri esistenti lungo i tratti di strada nazionale che saranno occupati dalla ferrovia, e ciò a tutta sua cura e spesa. Dovrà inoltre trasportare e collocare nuovamente a tutte sue spese, nel sito che sarà designato d'accordo coll'Amministrazione dei telegrafi, i pali telegrafici posti lungo le parti di strada da occuparsi.

Art. 7. Dovrà il Consorzio, a tutte sue spese, e secondo il modo che all'atto pratico sarà ravvisato più conveniente dall'ufficio del Genio civile, provvedere allo scolo delle acque della strada nazionale, formando, qualora occorra, una cunetta selciata e speciali acquedotti attraverso alla sede ferroviaria, e dovrà pure il Consorzio ristabilire gli accessi alle case e terreni ed alle strade sì pubbliche che private, tacitando qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 8. I passaggi a livello sulla strada nazionale saranno eseguiti colle stesse modalità dei passaggi a livello delle ordinarie ferrovie, cioè con controrotaie e selciato intermedio.

Al passaggio dei treni questi passaggi a livello dovranno essere chiusi con adatta catena, alla cui manovra dovrà essere posto un guardiano.

Art. 9. I lavori di costruzione della ferrovia dovranno essere eseguiti colla massima sollecitudine e regolarità, affine di non impedire la libertà del transito, e per quanto sarà possibile la strada dovrà giorno per giorno essere ristabilita in buono stato.

Non si potranno fare depositi anche temporari di materiali ed utensili nella parte di strada destinata al pubblico transito, e dovrà il Consorzio uniformarsi a tutte le disposizioni che gli saranno

date dall'ufficio del Genio civile, o chi per esso, disposizioni che saranno, in caso d'inadempimento, senz'altro fatte eseguire d'ufficio a tutte spese del Consorzio.

Il suolo infine della strada nazionale sarà stabilito con adatto pietrame per quanto venga a trovarsi guasto od alterato pel fatto dei lavori della ferrovia.

Art. 10. Tutti i lavori relativi al collocamento della ferrovia sulla strada nazionale saranno eseguiti sotto la direzione dell'ufficio del Genio civile e la vigilanza di un ufficiale tecnico od agente stradale delegato dall'ingegnere capo.

Art. 11. Dovrà il Consorzio tener rilevata ed indenne l'Amministrazione da ogni molestia per parte dell'impresa di manutenzione della strada nazionale, come pure da qualunque danno e molestia per parte dei terzi proveniente sia dall'esecuzione, che dalla manutenzione ed esercizio della ferrovia.

Art. 12. Sarà a totale carico del Consorzio la spesa di manutenzione della parte di strada occupata dalla ferrovia, nonchè la spesa dello sgombro non solo della neve che cade sul suolo occupato dalla ferrovia, ma anche di quella che dallo spartineve potesse essere accumulata sulla medesima.

Art. 13. La concessione s'intende subordinata a tutte le esigenze presenti e future del Governo, ed avvenendo il caso di dover fare qualche modificazione al piano della strada nazionale il Consorzio non potrà pretendere alcun compenso pella spesa che dovesse fare al fine di coordinare il binario con detta modificazione.

Art. 14. La concessione del suolo stradale in questione potrà essere revocata dall'Amministrazione quando:

a) Non si osservassero dal Consorzio le norme regolatrici della concessione, malgrado formale diffidamento dell'Amministrazione;

b) L'esercizio della ferrovia si ravvisasse dall'Amministrazione predetta pericoloso alla sicurezza del transito sulla via ordinaria.

In caso di revoca dovrà il Consorzio, entro mesi sei, rimuovere la ferrovia dalla strada e rimettere questa nello stato primitivo.

Art. 15. Le spese di sorveglianza per parte degli ingegneri governativi delle opere di costruzione della ferrovia sono a carico del Consorzio, che dovrà soddisfare l'importo sulle note liquidate ed approvate dal signor prefetto di Cuneo.

Art. 16. I lavori relativi alla costruzione della ferrovia sul suolo stradale dovranno essere ultimati nel termine di mesi sei dalla data del loro incominciamento, e qualora non fossero principiati nel termine di mesi sei dalla data del decreto di concessione, l'Amministrazione avrà facoltà di revocare la fatta concessione, come pure uguale facoltà le spetterà qualora non fossero i lavori ultimati nel tempo di mesi sei precitato.

In quest'ultimo caso dovrà inoltre il Consorzio, qualora ne riceva ordine dall'Amministrazione, ridurre ogni cosa in pristino stato, salva l'esecuzione d'ufficio, a sue maggiori spese.

Art. 17. Oltre alle precedenti condizioni, dovrà il Consorzio sottostare a tutte quelle che sia all'atto di esecuzione dei lavori, sia all'atto del collaudo della linea, sia durante l'esercizio, potranno essere ravvisate necessarie nell'interesse della pubblica sicurezza, tanto per quanto riguarda l'andamento della ferrovia, che per quanto riflette la locomotiva, le vetture, la composizione del treno e la velocità del medesimo, osservando che nei tratti in cui la ferrovia scorre sulla banchina, sia della strada nazionale, che delle strade comunali e provinciali, non dovrà la velocità del treno essere superiore a chilometri 20, onde si possa rallentarlo o fermarlo ogniqualvolta si abbia il dubbio che i veicoli o le persone trovantisi sulla strada nazionale possano correre qualche pericolo.

Art. 18. Il Consorzio dovrà assumere intera ed esclusiva la responsabilità di tutte le conseguenze, che, nonostante l'osservanza delle precedenti condizioni, potessero derivare sotto ogni rapporto, e specialmente riguardo alla viabilità e sicurezza pubblica.

Art. 19. Il Consorzio dovrà pagare alle Regie Finanze per la concessione del suolo stradale un canone annuo di lire 400 (quattrocento), ed a garanzia degli obblighi sovracitati farà il deposito nella Tesoreria di Cuneo di una somma di lire 8000 (ottomila). L'ammontare di questa cauzione dovrà essere reintegrato entro dieci giorni da quello in cui gli verrà notificato l'uso che di essa fosse stato fatto in tutto od in parte per esecuzioni d'ufficio precedentemente previsti per indennizzi ai terzi, o per altra eventualità qualsiasi.

Cuneo, 15 settembre 1881.

L'Ingegnere capo: Delfino.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. Baccarini.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
A. Magliani.

Il Rappresentante del Consorzio fra i comuni di Fossano, Mondovì e Ceva
Avvocato Viale Giacomo.

F. Siccardi, *test.*
P. Del Vecchio, *test.*

Il Caposezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
M. Frigeri.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, ha, con RR. decreti* 25 *giugno*, 2, 16, 18 e 29 *luglio* 1882, *fatte le nomine e disposizioni seguenti*:

Gabaglio Francesco Salvatore, direttore e professore di lettere italiane nella Scuola normale femminile di Cosenza, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Della Croce Carlo, professore di mimica, portamento e ballo nel Conservatorio di musica di Milano, collocato a riposo sulla sua domanda;

Biondi Francesco, conservatore di 1ª classe dei Musei di antichità, id. id. id. id.;

Guli Giuseppe, assistente di 4ª classe nella Biblioteca universitaria di Padova, promosso assistente di 3ª classe a quella nazionale di Firenze;

Nicola Guido, distributore di 3ª classe nella Biblioteca nazionale di Milano, trasferito a quella di Torino;

Morselli dott. Enrico, approvata la sua nomina a socio ordinario della R. Accademia di medicina in Torino;

Magenta cav. uff. Carlo, professore straordinario di storia moderna nella R. Università di Pavia, promosso professore ordinario dello stesso insegnamento;

Ardissone cav. Francesco, professore di botanica nella R. Scuola superiore di agricoltura in Milano, approvata la sua nomina a membro effettivo della Classe di scienze matematiche e naturali del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere in Milano.

Con RR. decreti 19 giugno e 29 luglio 1882:

Nisio comm. Girolamo, direttore capo di divisione nel Ministero con lo stipendio di lire 6000, promosso allo stipendio di lire 7000 dal 1° agosto;

Ferrando cav. Giovanni, caposezione id. id. id. di lire 5000, nominato direttore capo di divisione, con lo stipendio di lire 6000 id. id.;

Rezasco comm. Giulio, provveditore capo, in disponibilità, richiamato in servizio, è nominato direttore di 1ª classe dei Musei, delle Gallerie e degli Scavi, con lo stipendio di lire 7000.

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Decreta:

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso, per titoli e per esami insieme, alle cattedre vacanti negli Istituti tecnici governativi qui appresso indicati.

Gli aspiranti al concorso devono far domanda sopra carta da bollo da lire 1 20, e provare di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 206 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

I concorrenti a due o più cattedre, anche quando le medesime si riferiscano ad insegnamenti affini, hanno obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre cui aspirano, ed unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere consegnati a speciali Commissioni esaminatrici.

Il tempo utile per la presentazione delle domande a questo Ministero, Divisione dell'insegnamento tecnico, scade col giorno 15 settembre 1882, ed i concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il rispettivo domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

La Commissione del concorso potrà dispensare dalla prova dell'esame quei concorrenti che già insegnassero con grado di titolare negli Istituti o Licei governativi o in altri Istituti superiori.

I concorrenti che già insegnano in Istituti tecnici governativi con grado di reggente o di titolare, con stipendio superiore a quello assegnato alla nuova cattedra cui aspirano, conserveranno, vincendo la prova del concorso, lo stipendio di cui già sono provveduti.

Il tempo in cui avranno luogo gli esami verrà fatto noto ai singoli concorrenti con particolari comunicazioni.

La somma assegnata a ciascuna cattedra rappresenta il massimo dello stipendio che il Ministero potrà concedere al vincitore del concorso.

Roma, 30 luglio 1882.

Pel Ministro: COSTANTINI.

Elenco delle cattedre per le quali è aperto il concorso.

Istituto tecnico di Bari.

Geografia . . . . L. 2160

Istituto tecnico di Chieti.

Lingua tedesca . . . . L. 1920

Istituto tecnico di Cremona.

Lingua tedesca . . . . L. 1920

Istituto tecnico di Girgenti.

Lettere italiane . . . . L. 2400
Storia e geografia . . . . » 2400
Ragioneria e computisteria . . . . » 2400
Matematiche superiori e geometria descrittiva . . . . » 2400
Disegno . . . . » 1920

Istituto tecnico di Mantova.

Geografia . . . . L. 2160

Istituto tecnico di Melfi.

Lettere italiane . . . . L. 2112
Disegno . . . . » 1920
Fisica e storia naturale . . . . » 2640
Geometria pratica e disegno topografico . . . . . . » 2160
Chimica generale ed agraria . . . . » 2400
Economia, diritto, etica civile . . . . » 2160

Istituto tecnico di Messina.

Storia . . . . L. 2400

Istituto tecnico di Reggio Calabria.

Lingua tedesca . . . . L. 1920
Storia e geografia . . . . » 2112

Istituto tecnico di Roma.

Geologia e mineralogia . . . . L. 2400

Istituto tecnico di Sassari.

Lingua francese . . . . L. 1920
Ragioneria e computisteria . . . . » 2400
Estimo e geometria pratica . . . . » 2400

Istituto tecnico di Sondrio.

Lingua tedesca . . . . L. 1920

Istituto tecnico di Venezia.

Diritto privato positivo commerciale e marittimo ed etica civile . . . . L. 2640

Il Direttore Capo della Divisione dell'Insegnamento tecnico
NISIO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di fisica e chimica nel R. Liceo Colombo, di Genova, collo stipendio annuo di lire 2640.

Coloro che intendono di essere inscritti fra i concorrenti dovranno, fra due mesi dalla data del presente avviso, far pervenire al R. provveditore agli studi di Genova la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esame, a forma del regolamento approvato col Regio decreto del 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, addì 20 agosto 1882.

Per il Ministro: COSTANTINI.

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di filosofia nel R. Liceo di Catania, collo stipendio annuo di lire 2640.

Coloro che intendono di essere inscritti fra i concorrenti dovranno, fra due mesi dalla data del presente avviso, far pervenire al R. provveditore agli studi di Catania la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esame, a forma del regolamento approvato col R. decreto del 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, addì 20 agosto 1882.

Per il Ministro: COSTANTINI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

L'esame di concorso a tre posti di aiutante di 3ª classe nel Regio corpo delle miniere, che con l'avviso del 21 luglio 1882 era stato stabilito per i giorni 10 e seguenti del prossimo settembre, è rimandato al 15 del venturo ottobre.

Le domande per essere ammessi al detto concorso saranno ricevute al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sino al giorno 25 settembre p. v.

Alle sedi indicate nell'art. 4 del detto avviso è aggiunta anche la città di Roma, ove avranno luogo pure gli esami nei giorni sopra indicati.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1882.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 23 del corrente mese, in Longobardi, provincia di Cosenza, ed in Volturara Irpina, provincia di Avellino, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 23 agosto 1882.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2a *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a stampa rilasciata da questa Direzione Generale in data 20 aprile 1882, sotto il n. 846, ai signori De Gasperis Giovanni Maria, Rosa, Marianna, Elisabetta, Costanza fu Giuseppe, De Gasperis Teresa fu Giovanni ed Hamerani Maria Veronica fu Giovanni, pel deposto da loro fatto del certificato consolidato 5 per cento della rendita di lire 815, n. 49967, al nome della Cappellania laicale Cecchi in Roma, col godimento dal 1° gennaio 1882, per essere tramutato in cartelle al portatore.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, saranno consegnate le dette cartelle al signor Aquari Antonio fu Filippo, quale speciale incaricato dei detti signori De Gasperis ed Hamerani, giusta l'atto del 7 giugno 1882 per notar Mandolesi in Roma, senza obbligo della esibizione della ricevuta provvisoria smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 agosto 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il kedivé ha sottoscritto il decreto che incarica Cherif pascià di formare un nuovo gabinetto.

Il decreto è concepito così:

" Mi rivolgo al vostro patriottismo ed alla vostra devozione, sui quali so di poter fare assegnamento in ogni occasione, proponendovi l'incarico di comporre nelle attuali circostanze un nuovo gabinetto.

" Aderisco pienamente alle idee che mi avete manifestate. Tutti i cuori e tutti gli animi devono essere uniti in uno stesso sentimento: quello del ristabilimento della prosperità morale e materiale del paese. Credo altresì che in mezzo ai torbidi attuali l'azione diretta dell'autorità sovrana sulle popolazioni, come pure sul governo degli affari pubblici, deve divenire più sensibile e più manifesta, e mi varrò, in conseguenza, del mio diritto di presiedere personalmente il Consiglio dei ministri, onde esaminare con esso le questioni importanti, tanto interne che estere, in qualità di capo supremo delle forze egiziane di terra e di mare. Intendo di rendere effettivo il mio comando, senza però restringere i poteri da me conferiti al ministro della guerra. So che dividete le mie opinioni su tutti questi punti, ed ho la ferma speranza che il vostro gabinetto contribuirà ad inaugurare nel paese un'èra di progresso e di prosperità. „

Nella sua lettera di risposta al kedivé, Cherif pascià non sviluppa alcun programma, e solo dichiara che si atterrà alle obbligazioni assunte allorquando entrò agli affari, nel mese di dicembre ultimo.

Telegrafano da Porto-Said avere l'ammiraglio Seymour, la mattina del 22 corrente, annunziato all'ammiraglio Conrad, comandante in capo della divisione navale francese, che la proibizione del passaggio dei bastimenti mercantili del canale è tolta, e che la circolazione libera da Porto-Said a Suez è ripristinata.

Il corrispondente nell'inviare questa informazione soggiunge: " La sospensione temporanea della navigazione era cagionata da necessità strategiche; bisognava che i vascelli ed i trasporti inglesi fossero liberi nei loro movimenti, e che il transito commerciale non fosse causa di ritardi o di accidenti durante lo sbarco delle truppe inglesi sulle sponde del canale.

" I servizi del canale ch'erano stati momentaneamente accaparrati dalle autorità militari inglesi saranno restituiti agli agenti della Compagnia. La consegna ha luogo in questo momento.

" La flotta si è scaglionata sulla sponda destra del canale ancorando vicino alla terra quanto più lo permette la portata delle corazzate; in questo modo essa lascia il passaggio libero alle navi di commercio. Si costruiscono di distanza in distanza dei posti fortificati che saranno difesi da marinai e soldati di marina. Ogni forte è armato di due cannoni; essi sono collegati fra loro da cannoniere. „

Al *Temps* mandano le seguenti considerazioni intorno alle operazioni del generale Wolseley:

La risoluzione presa dal generale inglese di portare su Ismailia il grosso del corpo di spedizione implica rinuncia alla marcia sul Cairo per la via che parte da Alessandria.

Il nuovo itinerario per Ismailia e Zagazig è una cinquantina di chilometri circa più corto dell'una o dell'altra delle ferrovie che uniscono Alessandria alla capitale. Esso presenta uno sviluppo totale di 150 chilometri, cioè sette od otto tappe.

Nefich, dove si trovavano gli avamposti di Araby, e che gli inglesi occuparono dopo un breve bombardamento, dista da Ismailia 4 chilometri. Credesi che vi siano sulla linea del canale d'acqua dolce altri punti fortificati. Da Tell-el-Kebir ad Abu-Hammed, punto che è il limite delle terre coltivate e del Delta propriamente detto, 12 chilometri; da Abu-Hammed a Zagazig, città molto importante strategicamente, perchè situata al punto di congiunzione delle ferrovie di Alessandria, del Cairo e del Mansurah, 16 chilometri. In tutto 28 chilometri che, una volta prese le linee di Tell-el-Kebir, possono essere fatti in una sola tappa di notte.

Da Zagazig al Cairo l'esercito dovrà, nel caso molto probabile della distruzione della ferrovia, descrivere una curva, che lo porterà all'orlo delle terre coltivate, sola via praticabile nel tempo delle inondazioni del Nilo.

La distanza totale da percorrere sarà, in questo caso, di poco più di 24 chilometri.

In quest'ultima parte del cammino le truppe inglesi potranno trovare qualche resistenza a Belbeis, dove si assicura che gli egiziani fecero dei trinceramenti.

Uno dei principali vantaggi di questa strada si è che permette di toccare il Cairo senza dover attraversare il Nilo.

L'ambasciatore ottomano a Parigi ha ricevuto da Costantinopoli la seguente comunicazione:

" Alcuni giornali hanno annunziato che la sicurezza pubblica era minacciata a Tripoli. Questa notizia è categoricamente smentita qui nei circoli officiali. Le ultime informazioni recano che l'ordine e la tranquillità più perfetta non hanno cessato di regnare in tutta quella provincia.

" I consoli stranieri hanno anch'essi pubblicamente risposto della sicurezza dei loro nazionali. Altrettanto si dirà di Beyruth e di Smirne dove tutto è perfettamente tranquillo. "

Il giornale di Pietroburgo, la *Novoje Vremia*, parlando degli affari d'Egitto, fa le seguenti riflessioni:

" L'indipendenza dell'Egitto risponde agli interessi di tutte le potenze, eccettuata l'Inghilterra.

" E per questo motivo, l'Europa dovrebbe prendere l'incarico di proteggere l'indipendenza dell'Egitto.

" Qualunque possa essere l'esito della guerra intrapresa dall'Inghilterra contro questo paese, gli interessi dell'Europa occidentale esigono che si opponga all'annientamento dell'indipendenza dell'Egitto. "

La *Tribüne* di Berlino informa che ci sono negoziati fra la Francia e l'Inghilterra per la permuta di possessi africani. L'Inghilterra cederebbe la sua parte di costa della Gambia per ricevere dalla Francia i piccoli possessi che essa ha nella Costa d'Oro, ad Assiria e nel grande Assam. Le Case commerciali francesi in queste ultime città protestano contro il cambio e hanno mandato una memoria al governo di Parigi in cui espongono come l'Inghilterra pregiudicherebbe la Francia in questa permuta.

Nessun incidente notevole sembra aver turbato in Francia l'apertura della sessione dei Consigli generali. Salvo rare eccezioni, i membri uscenti degli uffici presidenziali furono rieletti senza seria opposizione.

" È notevole, dicono i *Débats*, che la maggior parte dei discorsi pronunziati dai presidenti non hanno avuto alcun carattere politico. Dal canto loro i prefetti hanno tenuto il linguaggio più conciliante.

" Senza dubbio non bisogna annettere troppa importanza alla prima seduta della sessione, ma i sintomi della calma sono generali. Le rivalità di gruppi che hanno suscitato così numerose crisi alla Camera dei deputati non si sono manifestate nelle elezioni dei presidenti e dei vicepresidenti dei Consigli generali.

" Insomma, conchiudono i *Débats*, seri sforzi sembrano essere stati fatti per cancellare le traccie delle ultime lotte parlamentari, ed è permesso di sperare che la sessione testè aperta sarà interamente consacrata agli affari dei dipartimenti. "

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 24. — Il *Times* dice: « Stante la piena del Nilo, Hamley non può inseguire gli egiziani in un laberinto di canali che si possono facilmente far straripare. Quindi è probabile che Hamley raggiunga Wolseley, lasciando in Alessandria la guarnigione strettamente necessaria. »

Parigi, 24. — Si ha da Costantinopoli: « Lettere anonime dalla Siria, dall'Arabia e dall'Egitto minacciano il sultano della perdita del califfato ove egli acconsenta alle domande dell'Inghilterra. »

Ismailia, 24. — 10,000 uomini sono diggià sbarcati; lo sbarco continua attivamente. Il telegrafo fra Ismailia e Suez è sempre interrotto. La cavalleria e l'artiglieria cominciarono stamane il loro movimento in avanti.

Pietroburgo, 24. — È smentito che sia scoppiato il cholera a Varsavia.

Berlino, 24. — Il signor Von Schlözer è partito stamane per Varzin onde far visita al principe di Bismarck.

Pietroburgo, 24. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* smentisce l'asserzione contenuta in un dispaccio del *Times* che la Russia abbia intenzione di entrare nell'Asia Minore.

Alessandria d'Egitto, 24. — Il comandante della cannoniera austriaca *Nautilus* ha aperto trattative colle autorità di Aboukir per riavere i prigionieri.

Londra, 24. — I giornali annunziano che gl'inglesi presero Tell-el-Kebir facendo prigionieri 2000 arabisti.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — La Regia corazzata *Principe Amedeo*, col Regio avviso *Agostin Barbarigo*, provenienti da Smirne, approdavano il 22 corrente al Pireo.

La Regia cisterna *Verde* lasciava il 24 corrente la rada di Alessandria d'Egitto.

Il Regio piroscafo *Washington* è partito da Cagliari il 22 corrente.

La Regia corazzata *Dandolo* è entrata in bacino il 21 corrente a Spezia per pulire la carena.

Il Regio avviso *Vedetta* è partito il 22 corrente da Brindisi.

Le nebbie nell'Atlantico. — Da qualche tempo i paraggi dell'Atlantico settentrionale sono rimarcabilmente pericolosi pei vapori, che subiscono ritardi considerevoli.

Il *Nemessis*, dal 16 al 19, dovette camminare assai lentamente in causa di densi nebbioni, rotti di tanto in tanto da violenti acquazzoni.

Il piroscafo danese *Heimdal*, l'*Assiria* e lo *State of Nebsaska* furono tutti costretti dallo stesso fenomeno a moderare l'andatura, con grave perdita di tempo, alcuni perfino perdendo 30 ore.

L'enorme quantità di ghiacci galleggianti che quest'anno sono portati alla deriva lasciano presumere che, agendo come condensatori potenti del *Gulf-Stream*, produrranno una stagione estiva eccessivamente nebbiosa nell'Atlantico settentrionale, per cui i capitani agirebbero saviamente, per evitare ritardi e possibili disastri, a tenere una rotta più meridionale del solito nelle loro traversate.

Lettiera di torba. — Presso molti reggimenti di cavalleria e d'artiglieria in Germania si sta da qualche tempo esperimentando l'uso della torba come lettiera per cavalli, invece della paglia comune. I risultati furono finora soddisfacentissimi. Mentre la paglia non assorbe che il 3 0[0 di liquidi, la torba può assorbire fino a 8 0[0. La lettiera di torba avrebbe inoltre molti altri vantaggi in confronto della lettiera comune.

I grandi magli. — La costruzione di macchine colossali richiese pure la costruzione di utensili colossali. I maggiori sono i martelli a vapore o *magli*.

Fu l'officina Krupp che inaugurò, si può dire, i grandi magli, costruendone uno addirittura di 50 tonnellate di forza, tra il peso della mazza ed il vapore.

L'officina imperiale di Pietroburgo ne costruì dapprima di 35, poi di 50 tonnellate.

L'arsenale di Woolwich ne istallò uno di 35 tonnellate, per la costruzione dei cannoni.

Ma il più colossale che esista è quello dell'officina Schneider del Creuzot, di 80 tonnellate e del costo di tre milioni di franchi.

L'intelaiatura e l'incastellatura pesano 1,280,000 chilogrammi.

Tutto compreso, il maglio è alto diciotto metri; il martello cade da un'altezza di cinque metri, sviluppando un lavoro di 5000 cavalli a vapore.

Decessi. — A Bruxelles cessò di vivere il padre Bossue, D. C. D. G., uno dei compilatori degli *Acta Sanctorum*, nel Belgio.

— Pochi giorni sono il signor Balfour, professore di scienze naturali nell'Università di Cambridge, periva fra i ghiacciai del monte Bianco, ed ora si annunzia che il signor Stanley Jevons, professore di economia politica nel Collegio dell'Università di Londra, si annegò a Bixhill. Egli era autore di parecchie opere, fra le quali quella intitolata: *I principii della scienza*, trattato sul metodo logico e scientifico.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA,

Veduta la legge 6 luglio 1875, num. 2583, colla quale vennero dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle piene del Tevere;

Veduto il processo verbale di convenzione stipulato tra il cav. Giacomo Zucchelli, ing. capo del Genio civile, direttore dei lavori suindicati, ed il sig. cav. Luigi Vannutelli in data 12 maggio 1882, approvato dal Ministero in data 25 giugno, per l'occupazione di uno stabile di proprietà del predetto Vannutelli necessario per i surriferiti lavori, mediante l'indennità di lire 25,000;

Veduto il decreto prefettizio 21 giugno u. s., n. 210-28, col quale venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della indennità concordata col suddetto per lo stabile da occuparsi;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 4 corrente col n. 6125, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roma, notificato al proprietario sunnominato, comunicato all'Amministrazione dei lavori pubblici, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dall'indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto, a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale, senza spese, curandosi l'adempimento delle altre formalità dalla Prefettura.

Roma, 11 agosto 1882.

Per il Prefetto: Rito.

Elenco *descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.*

Proprietario: Vannutelli cav. avv. Luigi del fu Vincenzo, domiciliato a Roma. — Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali: Parte di casa non espropriata col decreto prefettizio 4 maggio 1877, n. 12546, registrato a Roma li 5 detto mese ed anno al registro 69, n. 7257, atti privati, gratis, Maffei, situata in Roma al vicolo della Farnesina, ai civici nn. 3 ad 8, mappa 1035, confinante a levante e tramontana col predetto vicolo, a mezzogiorno con la casa di Carlo Landi, ed a ponente con le case del marchese Fondi — Indennità stabilita lire 25,000.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 24 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno.......	3[4 coperto	—	25,0	16,0
Domodossola	coperto	—	23,4	16,5
Milano........	coperto	—	28,2	20,8
Verona.......	coperto	—	27,2	21,3
Venezia.......	1[4 coperto	calmo	24,9	20,1
Torino........	coperto	—	24,7	18,0
Parma........	nebbioso	—	29,3	18,3
Modena.......	nebbioso	—	30,0	18,8
Genova.......	coperto	mosso	26,4	21,0
Pesaro........	sereno	legg. mosso	26,5	20,6
P. Maurizio..	coperto	mosso	28,4	20,1
Firenze.......	sereno	—	30,4	18,5
Urbino........	sereno	—	25,7	19,8
Ancona.......	sereno	calmo	27,8	21,8
Livorno.......	1[4 coperto	calmo	29,3	18,0
Perugia.......	coperto	—	23,3	18,0
Camerino....	1[4 coperto	—	26,9	16,8
Portoferraio.	1[2 coperto	legg. mosso	26,3	23,7
Aquila........	sereno	—	29,0	16,3
Roma.........	1[5 coperto	—	29,5	18,5
Foggia........	caliginoso	—	29,1	19,6
Napoli........	sereno	calmo	27,4	19,8
Portotorres..	sereno	calmo	—	—
Potenza......	sereno	—	26,8	15,5
Lecce.........	sereno	—	29,8	18,8
Cosenza......	sereno	—	29,8	18,0
Cagliari......	1[4 coperto	legg. mosso	31,0	24,0
Catanzaro...	sereno	—	—	21,0
Reggio Cal...	3[4 coperto	calmo	27,5	23,0
Palermo......	sereno	calmo	31,2	19,7
Caltanissetta	sereno	—	27,7	19,0
P. Empedocle	sereno	calmo	26,8	18,6
Siracusa......	1[4 coperto	calmo	27,3	20,7

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 24 agosto 1882.

Continua forte la depressione al nord d'Europa col suo centro più all'est. Pressione aumentata notevolmente sulla Francia; sud Norvegia 734 mm. Costantinopoli 763.

In Italia barometro leggermente depresso al N e variabile stamane da 758 a 761 mm. dal N al S.

Nelle 24 ore qualche pioggia al nord.

Stamane cielo quasi sereno al sud e centro, generalmente coperto al nord; venti deboli specialmente meridionali.

Temperatura irregolarmente cambiata.

Mare mosso lungo la costa ligure ed a Civitavecchia; calmo altrove.

Probabilità: qualche temporale al nord, venti freschi del 3° quadrante.

Osservatorio del Collegio Romano — 24 agosto 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,2	760,5	759,7	760,9
Termomet. esterno (centigrado)	21,2	28,4	28,2	23,6
Umidità relativa....	80	49	61	69
Umidità assoluta...	15,60	14,12	17,31	15,01
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	SSW. 3	SW. 6	SW. 1
Stato del cielo........	2. cumuli orizz.	5. cumuli	0. sereno	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 28,5 C. = 22,8 R. \| Min. = 18,5 C. = 14,8 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 25 agosto 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 85	87 80	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro – Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 „
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	91 10
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 „
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1100 „
Banca Generale	„	500 „	250 „	—	—	577 „	576 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	642 75	642 25	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 „	500 „	453 „	451 „	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	975 „	970 „	—	—	—
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	523 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	897 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	290 „
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	458 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	271 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	100 82½	100 57½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 41	25 36	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 40	20 38	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 90, 89 97 1/2 fine.

Parigi *chèques* 101 75.

Banco di Roma 643, 642 75, 42 50 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa P. LUIGIONI.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura a Carceri giudiziarie.

Essendo riusciti infruttuosi gli incanti di cui nell'avviso del 24 luglio p. p. per l'appalto, in lotti separati, delle forniture alle Carceri giudiziarie delle provincie di Bari, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Caserta, si fa noto che presso le rispettive Prefetture delle provincie stesse si procederà ad un secondo incanto, il quale avrà luogo alle ore 10 antimeridiane del giorno di mercoledì 13 del prossimo mese di settembre, e che, giusta l'articolo 88 del vigente regolamento sulla Contabilità dello Stato, seguirà l'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata.

Gli incanti saranno tenuti alla presenza del signor prefetto della provincia rispettiva, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali, a quelle speciali riportate qui in calce, ed alle altre desunte per ciascun lotto dalla Tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, limitatamente alle disposizioni segnate nella colonna 9ª della Tavola sottostante, colle modificazioni portate nelle condizioni speciali qui sotto indicate.
2. L'appalto avrà principio al 1º gennaio 1883 e terminerà al 31 dicembre 1887.
3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 4ª della Tavola suddetta.
4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 3ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verrà osservato il disposto del titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, num. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, l'approvazione e la esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.
5. Ciascuna offerta di ribasso al prezzo fissato nella colonna 3ª della Tavola non potrà essere minore di 1/2 centesimo di lira, o de' multipli di questa frazione.
6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non che quello di cui alla prima delle condizioni speciali espresse in calce alla sottostante tabella, non sono soggetti a ribasso.
7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata da certificato comprovante il fatto deposito nella rispettiva Tesoreria provinciale della somma indicata nella colonna 5ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.
8. Gli Stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario descritti nella Tavola *A* dei capitoli sono quelli scritti a penna nella Tavola stessa, alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di Prefettura.
9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra i loro autori ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento sulla Contabilità precitato.
10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di venerdì 29 settembre p. v., alle ore 12 meridiane.
11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.
12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 6ª della Tavola sottostante, od un capitale, in biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, ommettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola alla colonna 5ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.
13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicati nella colonna 10ª della Tavola, in ragione di lire due e centesimi 25 per ciascuno.

TAVOLA.

N. d'ordine dei lotti	PREFETTURA alla quale dovranno presentarsi le offerte	Diaria fissata per l'asta in cent.	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali per le quali l'appaltatore a termini dell'articolo 3 del capitolato ha diritto alla diaria	IMPORTO del deposito per adire all'asta	IMPORTO della cauzione in rendita dello Stato	DURATA dello appalto	STABILIMENTI CARCERARI componenti il lotto da appaltarsi	DISPOSIZIONI del capitolato 15 luglio 1871 edizione 1879 che regolano l'appalto dei singoli lotti	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
									Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bari . . .	61	1,646,000	8,000	1,700	Dal 1º gennaio 1883 al 31 dicembre 1887	Carceri giudiziarie della provincia	Parte 1ª con le modificazioni accennate nelle seguenti condizioni speciali.	5	11 25
2	Campobasso .	65	1,595,500	8,000	1,600	Id.	Id.	Parte 2ª, titolo 1º.	5	11 25
3	Catanzaro .	63	2,260,000	11,000	2,300	Id.	Id.	Tavole *A*, *D*, *G*, *L*, *O*, *P*, *Q*, *R*, parte 1ª, ed anche la parte 2ª delle tavole *Q* e *R*, e con le modificazioni apportate dal regolamento approvato con R. decreto 27 luglio 1873, num. 1511, Serie 2ª.	5	11 25
4	Cosenza . .	63	1,636,000	8,000	1,700	Id.	Id.		5	11 25
5	Reggio Calabria .	65	1,781,500	8,000	1,800	Id.	Id.		5	11 25
6	Caserta . .	63	2,874,500	12,000	2,900	Id.	Id.		5	11 25

Annotazioni — Avvertesi che nella tavola *A*, annessa al capitolato, edizione del 1879, furono introdotte alcune modificazioni vantaggiose per le imprese tanto nella qualità che nei prezzi di alcuni tessuti.

Condizioni speciali.

1. Tenuti fermi tutti gli obblighi attualmente portati a carico dell'Impresa al capitolato 15 luglio 1871, edizione 1879, gli appaltatori delle provincie di Bari, Catanzaro, Reggio Calabria, e quando ne riceveranno l'ordine anche quelli delle altre tre provincie sopraindicate, dovranno fornire alle guardie carcerarie governative anche il vitto da sano, conforme alle prescrizioni dell'art. 107, lettera *C*, e della rispettiva Tavola annessa al capitolato, salvo le modificazioni risultanti da quelle unite al regolamento 27 luglio 1873, non che gli oggetti da mensa indicati nella parte 2ª della Tavola *Q*. In compenso di tali somministrazioni verrà corrisposta all'appaltatore una lira per ogni giornata di presenza delle guardie suddette.
2. L'appaltatore sarà esonerato dagli obblighi portati dalle lettere *A* e *B* dell'art. 117 del suddetto capitolato circa alle provviste degli oggetti di cancelleria, stampati e registri, rimanendo a suo carico le altre provviste accennate alle lettere *C* e *D* dello stesso articolo.
3. A parziale modificazione dell'art. 88 del capitolato, l'appaltatore sarà esonerato dall'obbligo delle spese di cura, trattamento ed assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno dei detti stabilimenti al principio dell'appalto. Lo appaltatore non avrà però diritto a percepire il prezzo delle giornate di presenza dei detenuti anzidetti.
4. La multa speciale a carico dell'Impresa nei casi previsti dall'art. 20 del capitolato (4º alinea) sarà determinata dall'autorità dirigente nel limite di un centesimo a centesimi dieci per ciascun giorno di ritardo e per ogni detenuto.
5. La provvista dei sacconi e delle coperte di lana per ciascun carcere non dovrà farsi in ragione del doppio come è prescritto dall'art. 52 del capitolato, ma soltanto in ragione della metà in più del numero medio dei detenuti nell'ultimo trimestre.
6. L'articolo 7 del capitolato è modificato come appresso:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli Stabilimenti carcerari, o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare sino al termine del suo contratto a fare tutte le somministrazioni a cui è obbligato. Potrà però l'Amministrazione sciogliere il contratto anche prima della scadenza, facendone all'impresa notificazione preventiva di sei mesi. Tale cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

7. Il 3º alinea dell'art. 61 del capitolato è modificato come segue: " Di oggetti di tela ad uso delle persone in ragione della metà in più del numero suddetto, eccetto per le camicie a provvedersi in ragione del triplo, salvo per le carceri giudiziarie l'eccezione stabilita dall'art. 181 dei capitoli (Vedi parte II, titolo I). "
8. L'art. 181 del capitolato è così modificato: " Non si computano per la media su cui deve ragguagliarsi la provvista del vestiario (Vedasi art. 61) i detenuti che indossano abiti propri ove giungano ad un quinto della intiera popolazione detenuta. "

Roma, 21 agosto 1882.

4632 *Il Capo di Sezione*: GREMMO.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO.

In relazione all'avviso pubblicato il 12 agosto 1882 relativamente alle seconde aste per l'appalto delle Esattorie di questa provincia pel quinquennio 1883-1887, si rende noto al pubblico che per le Esattorie di Anticoli Corrado, Anticoli di Campagna, Anzio ed Ardea, il metodo col quale rispettivamente si terranno i secondi incanti sarà quello delle offerte segrete, anzichè quello della candela vergine.

Roma, 20 agosto 1882.

4674 *L'Intendente*: TARCHETTI.

(2ª *pubblicazione*)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Consiglio d'Amministrazione del fondo di massa del Corpo delle Guardie di Finanza

Avviso d'Asta per definitivo incanto.

Si fa noto al pubblico che in seguito all'incanto tenutosi addì 4 agosto corrente, la fornitura di alcuni effetti di divisa per le guardie di finanza venne provvisoriamente deliberata col ribasso di lire 17 87 per cento sui prezzi fissati dall'avviso d'asta del 20 giugno ultimo scorso, e che su questo ribasso fu in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali, fatta un'offerta di miglioria di lire 5 05 sui prezzi antedetti, la quale portò il ribasso a lire 22 92 per cento.

Su tale nuova offerta di ribasso di lire 22 92 per cento si terrà un ultimo incanto a candela vergine all'ora una pomeridiana del dì nove di settembre prossimo venturo, nel locale della Direzione generale delle gabelle, in Roma, dinanzi ad una Commissione del Consiglio di amministrazione del Fondo di massa delle guardie di finanza, con espressa dichiarazione che si farà luogo a deliberamento definitivo qualunque sia per essere il numero dei concorrenti.

Per le altre condizioni per adire all'incanto restano ferme quelle contenute nei precedenti avvisi d'asta.

Roma, 22 agosto 1882.

Pel Presidente del Consiglio di amministrazione
CASTORINA.

4652

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA

Avviso per 2° incanto.

Deve procedersi all'appalto di manutenzione dei tronchi stradali: 1° Cerignola-Ponte Canosa; 2° Ponte Canosa-San Ferdinando; 3° Cerignola-Ponte Barletta; 4° Ponte Barletta-Margherita di Savoia; 5° Margherita di Savoia-Trinitapoli (La Motta); 6° Trinitapoli-Ponte Barletta; 7° Trinitapoli-San Ferdinando, della lunghezza di metri 68817 70, in base al capitolato stabilito ed approvato dalla Deputazione provinciale nella tornata del 15 aprile 1882.

L'appalto avrà la durata di circa anni sei, computabili dal giorno medio della consegna, a norma degli articoli addizionali compresi nel capitolo undicesimo del ridetto capitolato.

L'asta sarà aperta sull'annuo estaglio di lire 51,950 78 complessivo, e per ciascun tronco, come trovasi specificato nel quadro annesso al capitolato di appalto.

L'incanto a ribasso, col mezzo della candela prescritta dal regolamento in vigore sulla Contabilità generale dello Stato, avrà luogo innanzi all'ill.mo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o a chi per lui, assistito dal segretario capo dell'Amministrazione provinciale, nella sala di quest'Amministrazione, il giorno 4 prossimo settembre 1882, alle ore 12 meridiane, con la continuazione.

Gli accorrenti all'asta per essere ammessi dovranno adempiere alle seguenti condizioni:

1. Fare in contante od in cedole dello Stato il deposito di lire 13,000 nella Cassa dell'Amministrazione provinciale, da servire per cauzione provvisoria a garentia dell'asta.

2. Presentare un certificato di un ingegnere laureato, di data non anteriore di mesi sei, debitamente riconosciuto e vistato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, dal quale consti la capacità ed onestà del concorrente nella condotta di simili opere pubbliche.

3. Depositare inoltre presso il sottoscritto la somma di lire 700, per fondo di spese degl'incanti e del contratto di appalto, da liquidarsi.

L'aggiudicazione di un tale appalto in questo secondo incanto avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente, ma non avrà vigore senza l'approvazione della Deputazione provinciale, di cui si fa espressa riserba.

Chiusa la sessione degl'incanti i concorrenti, tranne il deliberatario, ritireranno i rispettivi depositi provvisori.

Il termine per presentare le offerte di ribasso del ventesimo sull'annuo prezzo di deliberamento è stabilito a giorni otto, che scadrà alle 12 meridiane del 19 prossimo settembre 1882.

Il capitolato contenente le condizioni dell'appalto è depositato nell'ufficio provinciale, ed ognuno potrà prenderne visione dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pomeridiane di ciascun giorno.

Foggia, 19 agosto 1882.

4597 *Il Segretario capo*: V. LACCI.

(1ª *pubblicazione*)

CITTÀ DI PESARO

Apertura del Liceo musicale Rossini

ANNO SCOLASTICO 1882-1883

La volontà suprema dell'immortale Gioacchino Rossini avrà in quest'an[no] esecuzione coll'apertura di quel Liceo musicale di cui volle, con atto di m[u]nificentissima liberalità, dotare la sua città natale.

Epperciò si rende manifesto che col giorno 2 del prossimo mese di otto[bre] si apriranno le iscrizioni per l'anno scolastico 1882-1883, alle seguenti scuo[le]:

1. Teoria e solfeggio;
2. Canto individuale, maschile e femminile;
3. Composizione;
4. Armonia e pianoforte, come studi complementari;
5. Organo;
6. Violino, per gli alunni che hanno compiuta l'istruzione prepara[to]ria di teoria e solfeggio;
7. Lingua italiana, elementi di latino, storia e geografia, obbligato[rie] per tutti gli alunni.

Nell'anno scolastico 1883-1884 saranno aperte le scuole per gli istrumenti viola, violoncello, contrabbasso, fagotto, tromba, trombone, oficleide; nei su[c]cessivi anni quelle di flauto, oboe, clarinetto e arpa. I giovani sono qui[ndi] avvisati che esaurito il corso preparatorio di teoria e solfeggio, prima di sc[e]gliere l'istrumento definitivo cui intendono dedicarsi, potranno frequentare [le] classi di armonia e pianoforte, come studio di complemento.

Le iscrizioni alle suddette scuole per l'anno scolastico 1882-1883 si prend[e]ranno dall'indicato giorno 2 ottobre a tutto il 4 novembre successivo, pr[esso] la segreteria del Liceo, nel locale dell'ex-convento di San Filippo, tempor[a]neamente destinato al Liceo, tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle 9 alle 11 a[nt.] e dalle 2 alle 4 pom. Trascorso questo termine il ruolo d'iscrizione rest[erà] improrogabilmente chiuso.

All'atto dell'iscrizione i giovani dovranno esibire una domanda indirizza[ta] al sindaco, e i seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Attestato di buona condotta, firmato dal sindaco del comune in cui l'a[s]pirante ha domicilio;

c) Attestato di aver superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovv[ero] sofferto il vaiuolo naturale;

d) Attestato di aver superato il corso della terza elementare, o comp[ro]varlo mediante esame, qualora fossero mancanti di titolo.

I giovani non potranno essere ammessi nel Liceo prima degli anni 9, [e] dopo i 14. Potranno eccezionalmente essere ammessi nella scuola di can[to] giovani che abbiano superato il massimo dell'età prescritta, a norma dell'[ar]ticolo 22 del regolamento generale.

Col giorno 6 novembre, alle ore 9 del mattino, si darà principio agli es[ami] di ammissione provvisoria avanti una speciale Commissione, secondo il [nu]mero d'ordine col quale ciascun aspirante sarà stato inscritto. Gli allievi [ac]cettati alle scuole in conseguenza del buon esito dell'esame di ammissi[one] provvisoria, dovranno, dopo un congruo intervallo, essere confermati con [un] nuovo esame che li ammetta definitivamente, e nel caso di mal esito saran[no] rinviati dal Liceo.

Gli allievi dovranno conformarsi in tutto e per tutto alle discipline del [Li]ceo, particolarmente alle disposizioni contenute nel regolamento generale d[el] medesimo.

Dato a Pesaro, il 15 agosto 1882.

LA GIUNTA: GIUSEPPE cav. VACCAI, *Sindaco*.
Giuseppe Mazzucato, *Assessore effettivo*.
Prof. cav. **Augusto Guidi**, *id*.
March. cav. **Ciro Antaldi**, *id*.
Avv. **Riccardo Romagna**, *id*.
Cav. **Luigi Ghirlandi**, *Assessore suppl[ente]*.
Cav. **Carlo Cinelli**, *id*.

Il Direttore del Liceo
Comm. CARLO PEDROTTI.

Il Segretario comunale
AGABITI.

461[.]

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Resoconto delle Operazioni settimanali dal 14 al 20 agosto 1882.

46[.]

	VERSAMENTI		RITIRI	
	N.	SOMMA	N.	SOMMA
Cassa Centrale { Risparmi . .	267	83,419 77	446	95,547 24
Cassa Centrale { Depositi . .	27	106,020 57	52	146,256 35
	294	189,440 34	498	241,803 59
Casse affiliate - Risparmi e Depositi	223	22,624 98	75	27,008 37
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze		»		963 55

N. 243.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di sabato 16 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Messina, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Messina-Patti al tronco Cerda-Termini, fra Messina e Saponara, della lunghezza di metri 18588, *ivi compresa la galleria Peloritana, della lunghezza di metri* 5454 *circa, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 13,850,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 12 maggio 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Messina.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 46 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico dell'impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo entro mesi 24 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 500,000, ed in lire 750,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 19 agosto 1882.

4616 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

per la costruzione della strada obbligatoria comunale ATRANI-SCALA-RAVELLO

Avviso d'Asta.

Si previene il pubblico che nel dì sette settembre corrente anno, alle ore 10 ant., innanzi al presidente del Consorzio della strada stessa, o di un suo rappresentante, nella Casa municipale di Atrani, sede del Consorzio, si procederà alla candela per l'appalto di costruzione della strada suddetta, della lunghezza di metri 6495, in conformità del progetto compilato dal delegato stradale del circolo di Salerno del 27 agosto 1881, e sarà diretto dall'ingegnere civile, sig. cav. Bellotti.

Avvertenze.

L'appalto avrà luogo ad estinzione di candela vergine, mediante il ribasso del tanto per cento sul prezzo d'appalto di lire 124,130 03, escluso quello per le occupazioni dei terreni e le spese di sorveglianza e direzione, giusta il capitolato normale e speciale debitamente approvati.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel termine di anni quattro a contare dal verbale di consegna, e con l'ordine stabilito nel capitolato speciale del dì 23 giugno 1882.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti depositare la cauzione provvisoria di lire 5 mila nelle mani del presidente, lire 500 nelle mani del segretario per far fronte alle spese, salvo conteggio, ed esibire un certificato d'idoneità rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile governativo o provinciale di data non anteriore a sei mesi.

Nell'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione diffinitiva di lire 10 mila, in conformità dell'art. 4 del capitolato di appalto del 29 agosto 1881.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione sarà di giorni 15 a contare dalla data del verbale di aggiudica che sarà reso pubblico mediante nuovo avviso.

Il capitolato, progetto artistico ed alligati saranno visibili in questa segreteria municipale di Atrani in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Atrani, li 22 agosto 1882.

Il Presidente: LORENZO MANSI.

4644 *Il Segretario del Consorzio*: GIUSEPPE D'AMATO.

N. 251.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antim. di martedì 12 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Macerata, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione del tronco della ferrovia Macerata-Albacina-Fabriano, compreso fra le stazioni di Macerata (Piediripa) e Macerata (città), della lunghezza di metri 5654, *in provincia di Macerata, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 860,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 21 gennaio 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Macerata.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 12 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 43,000, ed in L. 86,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 22 agosto 1882.

4662 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 10 del mese di Agosto 1882.

4671

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 78,000,000

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Parziali	Somme	Totali
Casse e riserva				L. 171,986,576 80
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 217,896,242 24		
	id. id. maggiore di 3 mesi	„ „		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 48,537 57	225,201,560 81	233,554,852 42
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 7,256,781 „		
	Cambiali in moneta metallica	„ 8,353,291 61	8,353,291 61	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 33,776,138 38
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 153,676,742 36	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ 29,405,758 74	184,539,861 10
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 1,457,360 „	
Crediti *				„ 173,265,338 79
Sofferenze				„ 4,987,579 90
Depositi				„ 339,852,254 88
Partite varie				„ 92,318,043 41
			TOTALE	L. 1,234,280,645 68
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 1,093,043 26
			TOTALE GENERALE	L. 1,235,373,688 94

* Crediti	Importo	Totale
Conti correnti attivi	L. 7,853,509 07	
Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	„ 26,000,000 „	
Tesoro dello Stato c/ quota s/ mutuo di 50 milioni in oro	„ 29,791,460 „	
Crediti ipotecari	„ 1,414,396 37	
Tesoro dello Stato c/ scudi d'argento somministrati c/ valute divisionarie	27,250,470 „	173,265,338 79
Tesoro dello Stato c/ mutuo oro giusta conv. 1° giugno 1875	„ 334,975 22	
Azionisti a saldo azioni	„ 50,000,000 „	
Tesoro dello Stato c/ prestito di 644 milioni in moneta metallica (Convenzione 8 luglio 1881)	„ 30,620,528 13	

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 200,000,000 „
Massa di rispetto	„ 31,865,000 „
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	„ 464,336,578 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 30,084,977 69
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 55,901,910 94
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 339,852,254 88
Partite varie	„ 110,900,090 84
TOTALE	L. 1,232,940,812 35
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 2,432,876 59
TOTALE GENERALE	L. 1,235,373,688 94

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 37,505,478 50
Argento	„ 51,209,299 27
Bronzo nella proporzione dell'1 per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	„ 164,916 96
Biglietti consorziali	„ 76,202,183 „
RISERVA	L. 165,081,877 73
Eccedenza del 10 0[0 delle valute divisionarie somministrate al Tesoro c/ scudi d'argento (Convenzione 9 dicembre 1879)	„ 2,727,272 73
Biglietti di altri Istituti d'emissione	„ 4,124,664 58
Bronzo eccedente la proporzione dell'1 per mille	„ 52,761 76
CASSA	L. 171,986,576 80

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	1,968,626	L. 98,431,300 „
da L. 100	1,390,544	„ 139,054,400 „
da L. 500	287,480	„ 143,740,000 „
da L. 1000	82,526	„ 82,526,000 „
	SOMMA	L. 463,751,700 „

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Descrizione	Numero	Importo
Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 scudi a L. 5 32		L. 2,128 „
da L. 25	N. 19,048	„ 476,200 „
da L. 40	„ 1,695	„ 67,800 „
da L. 250 della cessata Banca di Genova	„ 59	„ 14,750 „
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	„ 24	„ 24,000 „
	TOTALE	L. 464,336,578 „

Il rapporto fra il capitale L. 150,000,000 „ . . . . e la circolaz. L. 464,336,578 „ è di uno a 3 095

Il rapporto fra la riserva L. 165,081,877 73 { la circolazione L. 464,336,578 „ e gli altri debiti a vista . „ 30,084,977 69 } L. 494,421,555 69 è di uno a 2 996

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	5 0[0
Sulle cambiali pagabili in metallo	5 0[0
Per le anticipazioni su titoli e valori	6 0[0
Per le anticipazioni su sete	6 0[0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	„
Sui conti correnti passivi	2 1/2 0[0

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. 2204 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 13 33

Roma, 23 agosto 1882.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Roma.

Atto di citazione.

Sull'istanza del signor Michelangelo Scarpellini, rappresentato dal procuratore avvocato Giovanni Italiani, in forza di decreto del 30 giugno 1882 della Commissione del gratuito patrocinio,

Io sottoscritto ho citato il sig. Vincenzo Micheli, residente nell'isola di Haiti (America) a comparire in via sommaria, avanti al Tribunale civile di Roma, sez. 1ª, all'udienza del 29 dicembre prossimo, ore 10 ant., per ivi, insieme a tutti gli altri coeredi della defunta Caterina Mattei, sentirsi ordinare la divisione giudiziale dell'eredità della stessa Caterina Mattei, e conseguentemente condannare al pagamento immediato in favore dell'instante della somma di scudi duecentocinquanta, o di quell'altra di cui sarà del caso, con gli interessi relativi dal 5 agosto 1881, con le spese e con sentenza provvisoriamente esecutoria, senza cauzione, salvo ogni altro diritto.

Roma, addì 22 agosto 1882.

L'usciere del Trib. civ. di Roma

4635 COLOMBI CRISTOFORO.

ESTRATTO DI BANDO per vendita giudiziale.

(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto al pubblico che nel giorno due ottobre prossimo, alle ore undici antimeridiane, avanti il Tribunale civile di Roma, 2° periodo feriale, nella sala delle udienze ordinarie, avrà luogo la vendita al pubblico incanto del seguente fondo, espropriato a richiesta dei coniugi Augusta Sassi ed Alessandro Biagioli, a carico dei signori Emanueli Giuseppa vedova Brasini, anche quale madre esercente la patria potestà sul minore suo figlio Stefano Brasini, e Brasini Augusto, Ercole, Luigia ed Elvira in Testa, e Testa Alessandro di lei marito, solo per ogni effetto, ecc.:

Porzione di casa, composta dell'intero primo piano sul mezzanino, e porzione del sotterra della casa posta in Roma, via del Pianto, n. 26, che rivolta in via di Santa Maria de' Calderai (già in Cacaberis), n. 13, segnata in mappa del rione VII col n. 562 subalterno 6 o 7, confinante i beni di Pietro Paolo Rossi e le suddette vie, salvo ecc.

L'incanto sarà aperto sul prezzo offerto di lire 11,250.

Roma, 22 agosto 1882.

4649 FILIPPO GRISPIGNI proc.

AVVISO. 4654

(2ª *pubblicazione*)

Faccio noto per ogni conseguente effetto di ragione e di legge che, intendendo valermi della facoltà concessami dall'art. 712 del Codice di procedura civile e relative disposizioni, resta interdetto a chiunque d'introdursi nel latifondo di mia proprietà, situato in Villagrossa, frazione del comune di Casteldario, per esercitarvi qualsiasi genere di caccia e pesca, e che a tale scopo, dopo aver dato corso a tutti i precedenti dalla legge prescritti, sono posti ad ogni accesso del detto latifondo pali e tabelle indicanti tale divieto.

Allo scopo di far maggiormente nota tale determinazione, il presente è fatto affiggere all'albo del comune di Casteldario e frazioni da esso dipendenti, ed inserito nel Foglio degli annunzi legali per questa provincia.

Detto latifondo di Villagrossa è composto di due appezzamenti, il maggiore dei quali è circondato da strade comunali con fosso laterale ed acqua, dalla Seriola Dal Pozzo, da Molinella, dal fosso di scolo detto Marchesan. Il minore pure da strade comunali con fosso ed acqua e dall'alveo Allegrezza.

Mantova, 3 agosto 1882.

PIATTI DAL POZZO conte VITTORIO

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA

AVVISO.

Sulle istanze del municipio d'Iglesias, rappresentato dal sottoscritto procuratore, il Tribunale civile di Cagliari con sua sentenza del 27 dicembre 1881, registrata nel successivo giorno 28, al numero 6840, con la tassa di lire 6, ha dichiarata la contumacia dei seguenti individui, mandandosene la notificazione nei modi indicati dal provvedimento dello stesso Tribunale in data 20 ottobre 1879:

Atzori vedova Rota per la figlia Pistis Giovanna - Miali Chiara, maritata Salvatore Portas - Pistis Antioco Giuseppe fu Antonio - Pistis Francesco Antonio - Pistis Daniele - Pistis Salvatore Nicolò e Portas Emanuele - Portas Giuseppe - Senis Francesco e Senis Antonio Vincenzo, tutti domiciliati a Tratalias - Bellisai Antioco - Giuseppa, maritata Antonio Maccioni - Giuseppa, maritata Antioco Meloni - Giovanna - Brazzu Giuseppa, maritata Antioco Lai - Crobeddu Nicolò - Antioca e per essa il figlio Nicolò Lai - Croba Emanuele, vedova Farci - Diana Luigia, maritata Emanuele Simbula - Diana Luigia, maritata Sebastiano Cambedda - Manca Giovannico, e per esso il tutore Serra Vincenzo - Manigas Valeria, ora il marito Porcina - Massa Vincenzo pei figli minori Antioco, Emanuele e Carmela - Mura Grazia, maritata a Gaetano Valerio - Mura Emanuela, maritata a Emanuele Diana - Murroni Mura Antioco di Nicolò - Murgia Antioco - Ollargiu Murroni Antioco - Ollargiu Murroni Antonio - Pitzalis Giuseppa, maritata a Salvatore Meloni - Puxeddu Vincenza, maritata Giovanni Sulas - Serventi Daniele fu Antioco, tutti domiciliati a Masainas - Cambedda Sebastiano - Corrias Antioco Ignazio e figli Antioco e Giuseppa - Corrias Salvatore e figli Giuseppe e Giuseppa - Ibba Carroccio Natalia - Locci Robiu Giuseppe - Maccioni Cossa Antioco - Melis Nicolino - Porcina Meloni Antioco Giuseppe - Salidu Maria Antonia maritata E. Cocco - Solinas Carroccio Antonio, tutti domiciliati a Gibba - Cardu Francesco, domiciliato a Palmas - Crobeddu Giuseppe, domiciliato a Santadi - Cuccu Vincenzo - Diana Grazia maritata Vincenzo Cuccu - Garau Fedele - Locci Diana Peppica - Locci Nicolino - Marongiu Antonio - Marrocu Emanuele - Diana Antioco - Locci Nicolina - Mei Giuseppa e figli Giovanni, Emanuele e Chiara Cuccu - Miali Giovanna maritata a Giuseppe Cogotti - Pirosu Giovanni - Pirosu Antioco - Piredda Luigi - Serra Speranza col marito Emanuele Portas, tutti domiciliati a Piamis - Deidda Chiara vedova Brau - Mura avvocato Gavino pei figli minori Luigi ed Antonietta - Nonnis avv. Nicolò - Orru avv. Fedele e figli Enrico, Francesco e Marietta - Pintus Giuliana maritata a Francesco Cossu - Pistis Antioca col marito Porcina Meloni Antioco Giuseppe - Sanna Beatrice maritata Brau avv. Stanislao - Sanna Pietrino, tutti domiciliati ad Iglesias - Dessi Clotilde vedova Mura e figli minori Emanuele, Pietrino e Giovanna - Manca Marianna maritata Antonio Sarnis - Porta Giuseppa vedova Spiga pei figli minori Giuseppe e Delfina, domiciliati ad Arresi - Pani Nicolò Grande - Pirosa Salvatore, domiciliati a Villaperuccio - Saddi Antioco - Locci Giovanni - Cadeddu Emanuele - Lebiu Surrei Antioca vedova Cherchi pei figli Antonio, Peppino, Chiara, Nicolina e Delfina - Garau Atzori Andrea - Garau Canè Nicolò - Garau Doloretta maritata a Massidda Antonio - Garau Ingiani Francesco - Canè Vincenzo precettore - Canè Giovanna maritata Mei Antioco - Canè Giovanni - Canè Peppico - Canè Nicolina maritata Puddu Giuseppe - Vacca Francesco - Vacca Antonia maritata Gattus Francesco - Peddis Emanuele e Leppa Nicolò, tutti domiciliati nei Salti Corongiu e Canè - Cossa Salvatore - Cossu Antonio - Bera Antioco fu Antioco - Bera Antonio fu Antonio - Bera Vincenzo fu Antioco - Diana Francesco - Canè Luigia maritata Carta Nicolò - Canè Chiara maritata Olla Ferdinando - Scarteddu vedova Antioca per gli eredi di Giovanotto Antonio - Milia eredi del fu avvocato Antonio Milia - Cadeddu Felicita vedova di Puxeddu Vincenzo - Piredda Giovanni - Lenza Grazia vedova di Pani Nicolò - Atzori Giovannina e Tronci Francesco, tutti domiciliati nel Salto Barega - Pala Raffaela vedova Desogus - Desogus Pala Antonio - Desogus Pala Francesco - Desogus Pala Giovanni - Cannas Fedele vedova di Esu Antonio - Desogus Giuseppa Luigia maritata Pinna Nicolò - Desogus Antonia maritata Desogus Giovanni - Desogus Vincenzo - Brau reverendo Antonio - Brau avvocato Stanislao - Brau Giovanni - Brau Francesco - Brau Efisio - Lebiu Surrei Antonio - Lebiu Surrei Nicolò - Lebiu Surrei Antonico - Lebiu Surrei Maria maritata Pala Emanuele - Lebiu Surrei Raffaela maritata Zara Daniele - Perdas Lampis Antioco - Perdas Salvatore - Perdas Maddalena maritata Pintus Francesco - Perdas Emanuela maritata Tronci Francesco - Perda Giovanna maritata Desogus Pala Francesco - Perda Porcu Raffaela maritata Muntoni Francesco - Perda Porcu Luigia maritata Lindiri Salvatore - Perda Porcu Nicolò - Pais Giovanni - Enaas Tommaso - Cabiddu Domenico - Carta Giovanni - Antioca - Cabiddu Giovanni - Massidda Doloretta maritata Arceri Emanuele - Pistis Giovannina vedova di Giovanni Antioco Carta - Carta Nicolò fu Giovanni Antioco - Carta Antioco fu Giovanni Antioco - Carta Antonio fu Giovanni Antioco - Rubbiu Emanuela maritata Atzori Giovanni Antonio - Rubiu Antonio fu Antonio - Rubiu Giovannina maritata Bernardini Vincenzo - Rubiu Giuseppa maritata Cacciarru Nicolò - Rubiu Antioco fu Antonio - Ollargiu eredi Peppica e Rosica - Manca Luigia vedova Peddis - Peddis Antioco fu Francesco - Peddis Nicolina maritata Pinna Antioco, tutti domiciliati nei Salti Cuccuru Suergiu, Acquasellentis e Terra Segada e Monti Pertunta - Ranigas notaio Pietro - Cacciarru Emanuele - Locci Antioco - Cherchi Emanuele - Milia Cannas Antonio - Caboni Emanuele - Caboni Grazia maritata Melis Giovanni - Cadoru Antioca maritata Melis Angelo - Lanza Vincenza vedova Caboni - Melis Giuseppe, muratore - Truda Antioco - Sotgiu fratelli Nicolò ed Antonio - Massa Giovanni per il figlio Marongiu Antonio fu Antonio, domiciliati nei Salti Santa Lorenza Martiada - Desogus Vincenza maritata Bera Antonio e Canè Giovanni, domiciliati nei Salti di Montici - Usai Giovanna vedova Olla - Asunis vedova Rosa - Spano Giuseppe - Orani Antioco - Locci Raimondo - Sain Efisio - Sain Perdas Efisio - Pan Raimondo - Maxia Giovanni - Orani Francesco e Pes di San Vittorio don Emanuele, domiciliati nel Salto di San Marco.

Cagliari, 25 maggio 1882.

4544 Avv. C. Carcassi proc.

ESTRATTO.

(2ª pubblicazione)

Col decreto 24 marzo 1882, nn. 72-39, il R. Tribunale di Pavia, deliberando in camera di Consiglio, ha ordinato

Che siano assunte ulteriori informazioni sulla persona di Luigi Calvi dei fu furono Giuseppe e Gatti Giacinta, parrucchiere, nato in Pavia il 12 agosto 1822, con abitazione nella già detta via Bellisami, al num. 855 di vecchia anagrafe, e ciò mediante appositi monitori da pubblicarsi e notificarsi a mente dell'art. 23 Codice civile, e da farsi tenere anche al signor prefetto di Cagliari e dal console italiano a Buenos-Ayres, come località nelle quali si dice che Luigi Calvi siasi portato dopo il suo allontanamento da Pavia.

3926 Avv. Vano Giovanni proc. offic.

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.

(2ª pubblicazione)

Nel giudizio di espropriazione promosso dal Demanio Nazionale, in persona del suo legittimo rappresentante signor ricevitore del registro di Civita Castellana, rappresentato dal sottoscritto, contro Stanislao, Giuseppe, Giovanni e Angelo fratelli Laurenti, domiciliati a Civita Castellana, il Tribunale civile di Viterbo, con sentenza pubblicata nella udienza del 16 gennaio 1882, ordinò la vendita degli infrascritti stabili, ed il presidente del detto Tribunale, con ordinanza 15 maggio decorso, fissò per l'incanto l'udienza del giorno 31 luglio 1882.

Per mancanza di offerenti fu ordinata la rinnovazione dell'incanto per la udienza del giorno 28 settembre 1882, col ribasso di un decimo del prezzo agli stabili attribuito.

Descrizione degli stabili.

1. Bottega composta di un sol vano, posta in Civita Castellana, sulla via del Corso, civico numero 1143, confinante con i beni di Scipione Deangelis, del Monastero, salvi ecc., in mappa sezione Città, n. 150, col reddito imponibile di lire 22 50.

2. Altra bottega, composta di due vani, situata come sopra, civico numero 1144, confinante la suddetta bottega ed i beni degli eredi Spadaccioli, in mappa sezione Città, n. 150, col reddito imponibile di lire 45.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 21 agosto 1882.

Avv. Giustino Giustini
4637 procuratore erariale delegato.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma

Fa noto

Che nell'udienza del giorno 23 agosto corrente, innanzi il suddetto Tribunale, primo periodo feriale, all'asta pubblica, ebbe luogo la vendita dell'immobile qui sotto descritto, espropriato ad istanza di Casinori Oreste e Vincenzo, nonchè Carosi Maria vedova Casinori, tanto in nome proprio, quanto come esercente la patria potestà sui minorenni suoi figli Luisa, Anna, Settimia, Emilia e Leonilde del fu Federico Casinori, e del signor Casinori Cesare, nella sua qualità di contutore testamentario delle minorenni suddette,

In danno

del signor Bruni Raimondo del fu Paolo e Santinelli Giovanni fu Angelo, domiciliati in Frascati.

Descrizione del fondo.

Casa posta in Frascati, via della Costituente, ai civici numeri venticinque, ventisei e ventisette, e di mappa duecentosessantotto, duecentosessantanove, composta di due botteghe e due piani superiori, confinanti Del Vecchio, Blasi, eredi di Federici e detta via Costituente, salvi ecc.;

Che detto fondo è stato aggiudicato ai creditori istanti, signori Casinovi, per il prezzo da essi offerto di lire tremilaottocentocinquanta (lire 3850);

Che ora sul prezzo suddetto può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria nel termine di giorni 15;

E che infine il termine utile per siffatto aumento scade col giorno sette settembre p. v., con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 680 del Codice di procedura civile.

Roma, 24 agosto 1882.

R. Di Placido vicecanc.

Per copia conforme, ecc., si rilascia alla richiesta del procuratore Patriarca per uso d'inserzione,

Roma, dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale, questo dì 24 agosto 1882.

4695 Il vicecanc. Balderi.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.

Avviso.

Il giudice delegato agli atti del fallimento della ditta E. Urbani e Comp. ha convocato i creditori tutti verificati e giurati di detto fallimento pel giorno tredici del venturo mese di settembre, alle ore 10 ant., nella sala delle adunanze di questo Tribunale, sito in via Apollinare, n. 8, per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 24 agosto 1882.

4634 Il canc. Regini.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.

Avviso.

Il giudice delegato agli atti del fallimento di Oreste Volpini ha convocato i creditori tutti verificati e giurati di detto fallimento pel giorno sei venturo mese di settembre, alle ore 11 antimeridiane, nella sala delle adunanze di questo Tribunale, sito in via Apollinare, n. 8, per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 24 agosto 1882.

4682 Il cancelliere Regini.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.

Avviso.

Il giudice delegato agli atti del fallimento di Antonio Perfetti ha convocato i creditori tutti del fallimento pel giorno quattordici venturo mese di settembre, alle ore 10 ant., nella sala delle adunanze di questo Tribunale, sito in via Apollinare, n. 8, per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 24 agosto 1882.

4683 Il cancelliere Regini.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.

A richiesta delle ditte Quirino Fossati in persona di Quirino Fossati; Fratelli Panceri in persona di Domenico Panceri; Luigi Levati di Augusto in persona di Luigi Levati; Luigi Levati in persona di Enrico Levati; Brioschi e Cazzaniga in persona di Giuseppe Brioschi, tutti domiciliati elettivamente in Roma, via Muratte, n. 42, presso il procuratore Sigismondo avv. Vecchi,

Io Vincenzo Vespasiani, usciere del suddetto Tribunale, ho notificato, a termini dell'art. 141 Codice procedura civile, al signor Filippo Bergonzoni, di domicilio ignoto, la sentenza resa dalla 1ª sezione di questo Tribunale il 14 giugno 1882, e debitamente registrata il 18 stesso mese al vol. 120, n. 4718, con la quale viene condannato al pagamento di lire 11,275, ed ordinata la perizia sugli oggetti in questione, stabilendo quale ne sia il valore attuale. La sentenza stessa è munita di clausola di esecuzione provvisoria.

Roma, 22 agosto 1882.

4686 Vincenzo Vespasiani usciere.

AVVISO.

(1ª pubblicazione)

Nel giorno 29 prossimo settembre, innanzi il Tribunale civile di Roma, 1° periodo feriale, si procederà alla vendita giudiziale, in primo ribasso, per il prezzo di lire 11,546 25, dei seguenti fondi, posti in Vicovaro, espropriati in danno di Giovanna Ottati vedova Lolli, ad istanza del comune di Vicovaro, e per esso la ditta Trezza, assuntrice dell'Esattoria di detto comune.

Descrizione dei fondi.

1. Casa, posta in Vicovaro, in contrada Piazzetta del Mercato, al civico n. 54, e di mappa 220, sezione 2ª, dell'estimo catastale di lire 112 50.

2. Terreno olivato, vignato, nel Quarto del Piano, vocabolo Alegaro o Madonna del Sepolcro, segnato in pianta sezione prima, al n. 373, di circa are 276 e centiare 126.

Roma, 24 agosto 1882.

L'usciere del Tribunale civ. di Roma
4700 Colombi Cristoforo.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Appalto dell'Esattoria delle imposte di Canterano pel quinquennio 1883-1887

Avviso per la seconda Asta.

In seguito alla deserzione della prima asta dovendosi procedere al secondo incanto per l'appalto dell'Esattoria di Canterano per il quinquennio 1883-1887, a termini della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), si rende noto quanto segue:

I. Alle ore 10 antimeridiane del giorno 9 settembre 1882, nella sala comunale di Canterano, dinanzi alle competenti autorità, sarà tenuto il secondo esperimento d'asta per il concorso all'esercizio della Esattoria comunale di Canterano.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192; 30 dicembre 1876, num. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª); dal regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, n. 738, modificato con Regio decreto 30 luglio 1882; dal R. decreto sulle riscossioni della tassa sulla macinazione dei cereali 14 maggio 1882, numero 740, modificato col Regio decreto 8 giugno 1882; dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739; dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751, modificato dal decreto Ministeriale 30 luglio 1882, che approva la tariffa per gli atti esecutivi, e dai capitoli speciali che per l'Esattoria sono stati deliberati.

L'aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale è aperta l'asta, per le imposte, sovrimposte e sulle altre riscossioni, da effettuarsi coll'obbligo del non scosso per scosso, è del 7 50 per cento.

L'ammontare presunto delle riscossioni annuali è di lire 14,090 18.

L'ammontare complessivo della cauzione da prestarsi dall'esattore, compresa quella pel servizio di cassa comunale e quella per la tassa camerale e consorziale, è di lire 2500.

L'ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta è di lire 281 80.

L'asta si terrà col metodo delle offerte segrete.

All'esattore spetta la riscossione delle tasse della Camera di commercio mediante l'identico aggio delle imposte e cogli stessi obblighi. Gli sarà pure affidato il servizio della Cassa comunale e la riscossione delle entrate comunali, coll'obbligo del non scosso per riscosso.

Nessun aggio è dovuto all'esattore per le somme per le quali è cenno nell'articolo 31 del precitato R. decreto 14 maggio 1882, n. 740.

III. Non sarà ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

L'aggiudicazione dell'esercizio dell'Esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Si addiviene all'aggiudicazione quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il Comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito della somma indicata, la quale corrisponde al 2 per cento dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro od in rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di lire 87 50 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, del giorno 16 agosto 1882, n. 191.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito devono avere unite le cedole dei semestri di cui non sia ancora incominciata la decorrenza.

IX. Il deposito dev'essere comprovato mediante presentazione alla Commissione che tiene l'asta di regolare quietanza della Cassa del Comune, di quella della provincia, o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1 dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, a termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16, 17 e 101 della legge 20 aprile 1871, e 23, 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, saranno riprodotte, come prescrive l'articolo 13 del nuovo regolamento, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 95 del vigente regolamento sulla Contabilità dello Stato.

XIII. Staranno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'incanto, comprese quelle per la indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima quanto della seconda asta.

A termini dell'articolo 99 della legge 20 aprile 1871, sono esenti dalla tassa di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'Agenzia delle imposte dirette e la segreteria comunale, nelle ore di ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati, nonchè i capitoli speciali stati deliberati.

Il presente avviso sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, conforme è prescritto dall'art. 5 della legge 30 giugno 1876, n. 3195 (Serie 2ª).

Roma, il 17 agosto 1882.

4675

L'Intendente: TARCHETTI.

Provincia di Bergamo — Circondario di Treviglio

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Amministrazione della Casa di Ricovero Musicale Rubini

AVVISO D'ASTA — PRIMO INCANTO.

Il giorno undici del mese di settembre 1882, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questo palazzo comunale e nanti il signor sindaco, o chi per esso, all'incanto per l'affittanza in un solo lotto dei seguenti beni di compendio della *Casa di Ricovero Musicale Rubini*, amministrata dal Municipio.

N. d'ordine	DESCRIZIONE degli stabili	Annuo canone di affitto sul quale sarà aperta l'asta	DEPOSITI a cauzione dell'offerta	DEPOSITI per le spese e tasse
1	Possessione detta di Masano, sita in territorio di *Caravaggio* ed una minima parte in quello di *Fornovo San Giovanni*, irrigatoria e costituita come in appresso: Aratori, adacquatori, moronati e in parte vitati P.e M.e 1138 78 Prati stabili adacquatori . . . . » 191 69 Bosco ceduo forte . » 296 36 Zerbidi e paludi . » 76 18 Palazzo di villeggiatura, case coloniche ed orti . . . . » 25 69 Totale Pertiche Metr. 1728 70 Colla rendita censuaria di lire 8755 06, e come dalla relazione di perizia in data 3 aprile 1882 del sig. ing. Angelo Cavalli	15300 »	1530 »	3825 »

L'asta sarà tenuta col metodo delle candele e secondo le norme stabilite dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

L'affittanza è per anni dodici aventi principio col giorno 11 novembre 1883, e termine col giorno 10 novembre 1895, e sarà aggiudicata al miglior offerente, salvo l'esperimento del ventesimo.

I concorrenti all'asta, oltre ai depositi di cui sopra a cauzione delle offerte e per le spese e tasse, dovranno esibire un certificato di moralità di recente data rilasciato dal sindaco del comune di rispettiva loro residenza.

I depositi per le spese e tasse dovranno essere fatti in biglietti della Banca Nazionale.

La perizia e i quaderni d'onere relativi sono visibili nella segreteria di questo Municipio dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno non festivo.

Il canone annuo d'affitto sarà pagato dall'aggiudicatario nelle mani del tesoriere dell'Amministrazione appaltante in tre rate distinte cadenti il 15 giugno, 15 agosto e 15 novembre.

Il termine utile per presentare le offerte di aumento del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione è di giorni 15, i quali scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 27 del mese di settembre 1882.

Tutte le spese degli atti originali e copie, a cominciare dalla relazione di perizia, incanto, contratto, iscrizione ipotecaria, quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione degli avvisi d'asta, tasse di bollo e di registro ed ogni altra dipendente e relativa al contratto, tuttochè non specificata, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Le offerte per persona da dichiarare non si ricevono.

Dal Palazzo municipale, li 21 agosto 1882.

Visto — *Il Sindaco Presidente*: Dott. A. CUCCHI.

4647

Il Segretario: V. SUBINI.

N. 255.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antim. di martedì 12 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Macerata, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione del tronco della ferrovia Macerata-Porto Civitanova, compreso fra le stazioni di Morrovalle e quella di Macerata (Piediripa), escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 385,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 17 maggio 1881, ed articoli aggiunti in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Macerata.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi 15 decorribili dal giorno in cui se ne intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 20,000, ed in L. 39,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 agosto 1882.

4666 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

Provincia di Bari — Circondario di Altamura

COMUNE DI GIOIA DAL COLLE

AVVISO per riapertura d'asta in seguito a miglioramento di ventesimo.

Il sottoscritto segretario comunale rende noto che, giusta il precedente avviso in data 7 luglio scorso, pubblicato in questo comune, nonchè sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Foglio periodico della Prefettura, nel giorno sei corrente mese di agosto fu tenuta pubblica asta per lo appalto dello spazzamento pubblico, risultante migliore offerente il signor Vito Nicola Santoiemma fu Filippo, al quale rimase provvisoriamente aggiudicato pel prezzo di lire 7900.

Or essendosi nel tempo dei fatali ricevuta una offerta di miglioramento in grado di ventesimo sul prezzo dell'anzidetta provvisoria aggiudicazione dal signor Lippolis Francesco fu Simone, di questo comune, così, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si è da questo funzionante da sindaco stabilito che nel giorno otto settembre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, sull'ufficio di segreteria municipale, si terrà un definitivo esperimento d'asta per ottenere un ulteriore miglioramento alla offerta di lire 7505 fatta dal sopraddetto signor Lippolis; avvertendosi che in caso di mancanza di altri offerenti l'asta rimarrà aggiudicata definitivamente all'offerente del ventesimo, salvo la superiore approvazione.

Da ultimo restano fermi tutti gli altri patti e condizioni riferibili all'asta stessa ed indicati nel primitivo avviso del 7 luglio scorso, non escluso quello di cautelare l'offerta col deposito prescritto di lire 500.

Gioia dal Colle, lì 22 agosto 1882.

Visto — *Il Sindaco:* DE BELLI,

4692 *Il Segretario capo*: CHICCA.

N. 252

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimerid. di venerdì 22 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Genova, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per gli

Appalti, in due distinti lotti, delle opere e provviste occorrenti alla costruzione dei due tronchi costituenti la ferrovia a succursale a quella dei Giovi, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento.

INDICAZIONE DEI LOTTI O TRONCHI	LUNGHEZZA in metri	SOMMA DI STIMA soggetta al ribasso d'asta	CAUZIONE da prestarsi in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa del giorno del deposito	
			provvisoria	definitiva
1° tronco compreso fra la stazione di Rivarolo e quella di Mignanego presso Pontetrosso.	12889	10,730,000	358,000	586,000
2° tronco dalla stazione di Mignanego a quella di Ronco-Villavecchia, ivi compresa la grande galleria di Ronco, della lunghezza di m. 8262	9691	14,250,000	475,000	762,000

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura dei tronchi all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico dell'impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 24 successivi all'apertura dei tronchi all'esercizio.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detti appalti, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quelli speciali in data 20 luglio 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 20 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte dei progetti nei suddetti uffici di Roma e Genova.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 agosto 1882.

4663 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di mantenimento nella Casa penale di Oneglia e delle Carceri giudiziarie della provincia di Porto Maurizio.

Nel giorno di venerdì 15 settembre p. v., alle ore 10 antimeridiane, avranno luogo presso la Prefettura della provincia di Porto Maurizio gli incanti per l'appalto, in due lotti, del servizio di mantenimento nella Casa penale di Oneglia e di quello delle Carceri giudiziarie della provincia di Porto Maurizio.

Gli incanti saranno tenuti alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali, a quelle speciali riportate qui in calce per ciascun lotto, ed alle altre desunte dalla Tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 9ª e 10ª della Tavola sottostante.

2. L'appalto avrà principio al 1° gennaio 1883 e terminerà al 31 dicembre 1887.

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 5ª della Tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 6ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verrà osservato il disposto del titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, num. 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, l'approvazione e la esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Ciascuna offerta di ribasso al prezzo fissato nella colonna 6ª della Tavola non potrà essere minore di 1/2 centesimo di lira, o de' multipli di questa frazione.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture indicate negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non che quello di cui alla prima delle sottoindicate condizioni speciali per le carceri giudiziarie, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata da certificato comprovante il fatto deposito nella locale Tesoreria provinciale della somma indicata nella colonna 7ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

8. Ciascun aspirante potrà concorrere a uno o ad ambedue i lotti.

9. Gli Stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo alle carceri giudiziarie descritti nella Tavola *A* dei capitoli sono quelli scritti a penna nella Tavola stessa, alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso l'ufficio di Prefettura.

10. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra i loro autori ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento sulla Contabilità precitato.

11. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di lunedì 2 ottobre p. v., alle ore 12 meridiane.

12. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

13. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sottostante, od un capitale, in biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, ommettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola alla colonna 7ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

14. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 11ª della Tavola, in ragione di lire due e centesimi 25 per ciascuno.

TAVOLA.

Numero d'ordine dei lotti	PREFETTURA alla quale dovranno presentarsi le offerte	STABILIMENTI carcerarii da appaltarsi	Durata dello appalto	Quantità approssimativa nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti per le quali l'appaltatore a termini dell'art. 3 del capitolato ha diritto alla diaria.	DIARIA fissata per l'asta	Importo del deposito per adire all'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, che regolano l'appalto: Parte dei capitoli	Disposizioni dei capitoli d'oneri: Tavole relative	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario: Quantità	Esemplari: Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Porto Maurizio	Casa penale di Oneglia.	Anni 5 dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1887	874,000	0 70	6000	2400	Parte 1ª, titolo 2° della parte 2ª, salvo le esclusioni portate dalle condizioni speciali infraindicate	Tavole *M*, *O*, *P* e parte 2ª delle Tavole *Q* e *R* con le modificazioni risultanti dal regolamento 27 luglio 1873, n. 1511 (Serie 2ª).	5	11 25
2		Carceri giudiziarie della provincia di Porto Maurizio.		165,000	0 80	1200	300	Parte 1ª con le modificazioni accennate nelle sottoindicate *condizioni speciali*. Parte 2ª, titolo 1°.	Tavole *A*, *D*, *G*, *L*, *O*, *P*, *Q*, *R*, parte 1ª ed anche la parte 2ª delle Tavole *Q* e *R* ove si verifichi la condizione speciale di che al n. 1 delle *condizioni* sotto indicate e con le modificazioni apportate dal regolamento approvato con R. decreto 27 luglio 1873, n. 1511 (Serie 2ª).	5	11 25

Annotazioni — *a*) Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli Stabilimenti carcerari o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare sino al termine del suo contratto a fare tutte le somministrazioni a cui è obbligato. Potrà però l'Amministrazione sciogliere il contratto anche prima della scadenza, facendone all'impresa notificazione preventiva di sei mesi. Tale cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno;

b) Il deliberatario dell'appalto pel servizio di fornitura alle Carceri giudiziarie della provincia di Porto Maurizio riceverà direttamente dall'Amministrazione i locali ed il materiale mobile, giusta gli articoli 152, 155 del capitolato, per cui sarà esonerato dagli obblighi imposti dall'art. 160;

c) Avvertesi che nella Tavola *A*, annessa al capitolato, edizione 1879, furono introdotte alcune modificazioni vantaggiose per le imprese tanto nella qualità che nei prezzi di alcuni tessuti.

Condizioni speciali per la Casa di pena.

1. Per patto espresso saranno a carico dell'Amministrazione dello Stato, e non già dell'appaltatore, siccome prescrive il capitolato d'oneri:

a) Le mercedi ai detenuti addetti come spazzini, facchini non adoperati per conto dell'Impresa, infermieri, barbieri, lumai, scrivanelli presso le infermerie, e le mercedi ai detenuti addetti al servizio della lavanderia e di pulizia dei locali, ferme per il resto a carico dell'Impresa le disposizioni contenute nell'art. 105 del capitolato;

b) Le spese di stampati, gli oggetti di cancelleria, ed i registri per gli uffici di Direzione e per le scuole dei condannati, a mente delle lettere *A*, *B*, *D* dell'articolo 117 del capitolato;

c) Gli obblighi relativi ai fabbricati ed agli infissi. Però restano a profitto dell'Amministrazione dello Stato le spazzature ed il ricavo delle vuotature degli acquai, delle latrine, delle fogne e loro condotti, di che nell'art. 30 del capitolato;

d) La provvista, riparazione e manutenzione dei mobili e degli oggetti di vestiario e casermaggio, come pure i cambi e gli spurgamenti. Rimangono però a carico dell'impresa i mezzi di cura, preservazione e igiene, e la provvista dei vasi e dei pettini indicati ai numeri 14 e 25 della Tavola *E* del detto capitolato. Rimane pure a carico dell'impresa tutto ciò che è necessario per l'illuminazione e il riscaldamento, come altresì per la preparazione e distribuzione del vitto, eccettuati i cucchiai e le gamelle pei detenuti sani;

e) La cura, il trattamento e l'assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno dei detti stabilimenti al principio dell'appalto. L'appaltatore non avrà però diritto a percepire il prezzo delle giornate di presenza dei detenuti stessi.

2. Per i locali ed infissi, i mobili e gli oggetti di vestiario e casermaggio non seguirà alcuna consegna, essendo gli stessi, come si è accennato dinanzi, esclusi dagli oneri dell'appaltatore, eccettuati quelli che sono consegnati all'appaltatore per il disimpegno dei servizi posti a suo carico, e pei quali rimane perciò all'appaltatore stesso l'obbligo della manutenzione.

3. L'appaltatore dovrà somministrare il vitto stabilito dalla Tavola *B* del capitolato con le modificazioni portate dalle Tavole annesse al regolamento 27 luglio 1873, n. 1511, al personale di custodia addetto allo stabilimento, non esclusi coloro che fossero in arresto in sala di punizione od in aspettazione di essere tradotti alle compagnie di disciplina.

Condizioni speciali per le Carceri giudiziarie.

1. Tenuti fermi tutti gli obblighi attualmente portati a carico dell'Impresa dal capitolato 15 luglio 1871, edizione 1879, l'appaltatore, quando ne riceverà l'ordine, dovrà fornire alle guardie carcerarie governative anche il vitto da sano, conforme alle prescrizioni dell'art. 107, lettera *C*, e della rispettiva Tavola annessa al capitolato, salvo le modificazioni risultanti da quelle unite al regolamento 27 luglio 1873, non che gli oggetti da mensa indicati nella parte 2ª della Tavola *Q*. In compenso di tali somministrazioni verrà corrisposta all'appaltatore una lira per ogni giornata di presenza delle guardie suddette.

2. L'appaltatore sarà esonerato dagli obblighi portati dalle lettere *A* e *B* dell'art. 117 del suddetto capitolato circa alle provviste degli oggetti di cancelleria, stampati e registri, rimanendo a suo carico le altre provviste accennate alle lettere *C* e *D* dello stesso articolo.

3. A parziale modificazione dell'art. 88 del capitolato, l'appaltatore sarà esonerato dall'obbligo delle spese di cura, trattamento ed assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno dei detti stabilimenti al principio dell'appalto. Lo appaltatore non avrà però diritto a percepire il prezzo delle giornate di presenza dei detenuti anzidetti.

4. La multa speciale a carico dell'Impresa nei casi previsti dall'art. 20 del capitolato (4° alinea) sarà determinata dall'autorità dirigente nel limite di un centesimo a centesimi dieci per ciascun giorno di ritardo e per ogni detenuto.

5. La provvista dei sacconi e delle coperte di lana per ciascun carcere non dovrà farsi in ragione del doppio, come è prescritto dall'art. 52 del capitolato, ma soltanto in ragione della metà in più del numero medio dei detenuti nell'ultimo trimestre.

6. Il 3° alinea dell'art. 61 del capitolato è modificato come segue: " Di oggetti di tela ad uso delle persone in ragione della metà in più del numero suddetto, eccetto per le camicie a provvedersi in ragione del triplo, salvo per le carceri giudiziarie l'eccezione stabilita dall'art. 181 dei capitoli (Vedi parte II, titolo I). "

7. L'art. 181 del capitolato è così modificato: " Non si computano per la media su cui deve ragguagliarsi la provvista del vestiario (Vedasi art. 61) i detenuti che indossano abiti propri ove giungano ad un quinto della intiera popolazione detenuta. "

Roma, 23 agosto 1882.

4703 *Il Capo di Sezione*: GREMMO.

SOTTOPREFETTURA DI VITERBO

Il Sottoprefetto del Circondario di Viterbo

Vista la lettera del prefetto della provincia di Roma con cui si notifica essere stato disposto il collaudo dei lavori della S. C. O. del comune di Vignanello per Gallese, appaltata al sig. Giuseppe Chiantini;

Veduto l'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, allegato *F* di quella 20 marzo 1865, n. 2248;

Veduto l'articolo 84 del regolamento approvato col R. decreto 19 dicembre 1873, n. 2854,

Notifica:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore, per occupazioni permanenti, e temporanee di stabili e danni relativi, e per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli o a questa Sottoprefettura, od al signor sindaco di Vignanello, entro i trenta giorni successivi a quello in cui il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Decorso tale termine non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'art. 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla Procedura civile.

Viterbo, 18 agosto 1882.

4658 *Il Sottoprefetto*: A. PISANI.

ESATTORIA CONSORZIALE DI FROSINONE

COMUNE DI ALATRI

Ad istanza dell'esattore del Consorzio di Frosinone, si rende noto che nel giorno 15 settembre, ed occorrendo il secondo e terzo esperimento, nei giorni 20 e 25 detto mese, avrà luogo nella R. Pretura di Alatri la subasta a danno di Brocchetti Giuseppe fu Sisto, di Alatri:

Terreno pascolivo olivato con casa colonica, in territorio di Alatri, contrada Pelonga o Vallelacera, distinto in mappa alla sezione 3ª, con i numeri 1604, 1611, della superficie di are 83 e centiare 51, con l'estimo di scudi 63 e baj. 64, confinante con De Benedictis Teresa, Piccirilli Vincenzo, Eredi Antonini e strada, ritenuto a miglioramento da Frioni Carlo fu Bernardo. Prezzo lire 434 41.

Le offerte dovranno garantirsi da un deposito corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

Il deliberatario deve pagare l'intero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, non che le spese d'asta, registro e contrattuali.

Alatri, 22 agosto 1882.

4685 *Il Collettore*: ETTORE CECI.

IL PREFETTO PRESIDENTE

della Deputazione Provinciale di Calabria Ulteriore Seconda

NOTIFICA:

Essendo rimaste deserte le aste annunziate con gli avvisi a stampa del 1° e 18 luglio ultimo, per l'appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1883-1887, compresa la gestione della Cassa provinciale, e dovendo ora la Deputazione provinciale presentare al Consiglio nell'imminente sua riunione la terna per la nomina del suddetto contabile, s'invitano chiunque voglia concorrere a produrre la loro adesione, accompagnata dal deposito provvisorio di lire 92,000.

Gli obblighi ed i dritti del ricevitore, nonchè i capitoli speciali per la gestione della Cassa provinciale, sono quelli stessi pubblicati negli avvisi d'asta suddetti, e che sono depositati nella segreteria della Deputazione provinciale, ostensibili a chiunque voglia prenderne preventiva conoscenza.

Le adesioni si ricevono per tutto il giorno 5 dell'entrante settembre.

Catanzaro, 20 agosto 1882.

4689 *Pel Prefetto Presidente*: GROSSI.

AMMINISTRAZIONE FORESTALE DELLO STATO

PROVINCIA DI BASILICATA — ISPEZIONE DI POTENZA

Avviso d'Asta

pel miglioramento del prezzo d'aggiudicazione.

Ai termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, si notifica che l'affitto dei terreni saldo-boscosi, pascolativi e seminatoriali, della sezione Cognato, del bosco demaniale inalienabile Gallipoli, per la durata di un sessennio, di cui nell'avviso d'asta del 31 luglio p. p., rimase aggiudicato provvisoriamente per l'annuo estaglio di lire 12,200, con l'aumento di lire 50 sul prezzo di perizia nella somma di lire 12,150.

Quindi da oggi fino alle ore 3 pom. del giorno 3 del prossimo settembre si accetteranno offerte di aumento non minore del ventesimo sulla cennata somma di lire 12,200, previo deposito del decimo, nella prevenzione che, essendovi oblazioni, con altro avviso sarà notificata la riapertura della gara, altrimenti lo affitto sarà definitivamente aggiudicato.

Per tutta la decorrenza di detto termine il capitolato d'oneri sarà visibile nell'ufficio della ispezione forestale di Potenza.

Potenza, 19 agosto 1882.

4677 *L'Ispettore forestale*: L. SALINI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

AVVISO DI SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA a termini abbreviati, col metodo delle schede segrete, *per l'appalto della Ricevitoria provinciale — Quinquennio* 1883-1887.

Essendo rimasto deserto, per mancanza di offerenti, l'incanto tenutosi il giorno 16 agosto corrente per l'aggiudicazione dell'esercizio della Ricevitoria provinciale nel quinquennio 1883-1887, a termini della legge 20 aprile 1871, numero 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, numero 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), si rende noto quanto segue:

1. Dinanzi alle competenti autorità, e in una sala del palazzo provinciale, si terrà il secondo esperimento di asta pubblica, a schede segrete, nel giorno 2 settembre p. v., ad un'ora pomeridiana, per il concorso alla Ricevitoria provinciale di Verona.

2. Il massimo dell'aggio, fissato con deliberazione emessa dal Consiglio provinciale nel 10 luglio corrente, debitamente approvata, è di centesimi 25 (venticinque) per ogni cento lire di riscossioni, per le quali il ricevitore ha l'obbligo di versare il non riscosso come riscosso, e di centesimi 5 (cinque) per ogni cento lire per le riscossioni a semplice scosso. Su tali dati i concorrenti dovranno fare un'unica offerta di ribasso, che sarà applicata nella identica misura tanto all'aggio sulle riscossioni a scosso e non scosso che a quelle a semplice scosso.

3. Non saranno ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira per ogni cento lire. Nella sala dell'asta poi sarà depositata la scheda sigillata, contenente il massimo dell'aggio per cui potrà essere deliberata la Ricevitoria.

4. Gli oneri, i diritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalle leggi suddette; dal regolamento approvato col R. decreto 14 maggio 1882, numero 738 (Serie 3ª); dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato col R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª).

Inoltre il ricevitore è obbligato ad osservare i capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale in seduta 13 giugno 1882, n. 1207, e approvati dal Ministero delle Finanze con decreto 19 detto, n. 31276, i quali vengono riportati in calce del presente avviso.

5. L'aggiudicazione dell'esercizio di Ricevitoria provinciale sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio col quale verrà aperto l'incanto.

6. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, ma la provincia rimarrà obbligata solamente quando sia intervenuta l'approvazione Ministeriale.

7. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

8. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti a garanzia delle loro offerte depositare all'autorità che presiede all'asta, o avere depositato nella Tesoreria governativa o nella Ricevitoria provinciale la somma di lire 120,000 corrispondenti al 2 per cento dell'ammontare delle annuali riscossioni.

9. Il deposito può farsi in denaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore, al valore di lire 87 75 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 19 agosto corrente, al n. 194. I detti titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare la cauzione definitiva di lire 917,400 in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dallo articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

11. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura. Quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì la offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge.

12. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per la indennità di missione a delegato governativo, e quelle di stampa, pubblicazioni e inserzioni degli avvisi d'asta, salvo a favore del deliberatario stesso il disposto dall'art. 99 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

In questo secondo esperimento d'asta si farà luogo ad aggiudicazione anche qualora si presentasse un solo offerente.

Capitoli speciali.

Art. 1. Il ricevitore adempirà senza verun compenso anche l'ufficio di cassiere della provincia.

Art. 2. L'aggio sulle entrate della provincia non portanti l'obbligo di versare il non riscosso per riscosso, salvo sempre il previsto del 4° comma dell'art. 4 del regolamento 14 maggio 1882, numero 738 (Serie 3ª), verrà pagato al ricevitore in fine di ogni anno, dietro liquidazione della analoga sua contabilità.

Art. 3. Nessun aggio è dovuto al ricevitore provinciale per le somme delle quali è cenno nell'art. 31 del R. decreto sul macinato di data 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª).

Art. 4. Il ricevitore dovrà tenere il suo ufficio in apposito ed adatto locale in Verona, aperto nei giorni non festivi dalle ore 9 ant. alle ore 4 pom., e nei giorni festivi dalle 9 ant. all'ora 1 pom.

Art. 5. Sarà egli tenuto a produrre alla Deputazione provinciale entro i tre primi giorni d'ogni mese la contabilità delle entrate e delle uscite della Ricevitoria nel mese antecedente, corredata della copia dei relativi giornali, delle reversali e dei mandati.

Art. 6. Entro i dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato nella Tesoreria l'ammontare di ciascuna rata d'imposte e tasse dovute allo Stato, sarà tenuto il ricevitore a giustificare il fatto versamento col presentare alla ispezione della Deputazione provinciale i confessi o ricevute.

Art. 7. Anche nella sua qualità di cassiere e contabile della provincia, il ricevitore risponderà della regolarità del suo operato colla data cauzione e generalmente con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Art. 8. Nessuna esazione o pagamento non dipendenti dai ruoli o da atti equivalenti potranno essere fatti dal ricevitore senza che prima siano stati rilasciati dalla Deputazione provinciale le reversali o mandati correlativi.

Art. 9. Nel caso di effettuazione di nuovi prestiti da parte della provincia, il ricevitore dovrà, se ciò gli venga ordinato, prestarsi a ricevere e garantire in via di deposito le emesse obbligazioni, eseguirne la vendita al prezzo fissato e girarne il ricavato a proprio debito.

Art. 10. Nell'aggio fissato per la esazione delle imposte, sovrimposte e tasse, e nell'aggio fissato per le esazioni delle entrate della provincia s'intendono comprese tutte le spese nel trasporto di danaro e carte di valore da Casse governative - Amministrazioni - Istituti - Stabilimenti e viceversa, ritenuto poi che rimarranno a carico della provincia le spese di esecuzione e di lite, che nell'escussione dei debitori morosi occorresse al ricevitore di sostenere.

Art. 11. La responsabilità del ricevitore pei versamenti che si contemplano all'art. 12 dei capitoli normali approvati dal Ministero delle Finanze con decreto 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), viene estesa anche alle somme e carte di valore di proprietà dell'Amministrazione provinciale o dei terzi, senza che possa mai pretendere qualsiasi indennizzazione a titolo di perdite od ammanchi derivanti da furti, infortuni o da altre cause anche di forza maggiore, sia che i casi previsti avvengano mentre il denaro od effetti di valore sono in cassa, sia che succedano durante il trasferimento da uno ad altro luogo, e ciò tanto per quello di cui il ricevitore deve rispondere a scosso e non riscosso, quanto per quello che attiene al suo carattere di semplice cassiere e depositario.

Art. 12. Nessuna perdita che potesse derivare al ricevitore per cangiamenti di sistemi monetari o di tariffe darà titolo al medesimo di ripetere compensi riguardo alle somme passategli in esazione sia a scosso come non riscosso, sia a semplice scosso, e per lo contrario resteranno a di lui vantaggio i lucri che fossero per derivare da tali cangiamenti.

Staranno poi a vantaggio o discapito dell'Amministrazione provinciale le conseguenze dei detti cangiamenti per quanto riflette alle somme per le quali il ricevitore è a riguardarsi come semplice cassiere o depositario.

Verona, 20 agosto 1882.

Il Prefetto Presidente: GADDA.

4670 *Il Deputato provinciale*: G. MURARI BRÀ.

INTENDENZA DI FINANZA IN POTENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite dei generi di privativa:

Numero progressivo	UBICAZIONE DELLE RIVENDITE		Numero d'ordine delle rivendite	Reddito annuo lordo presunto	Magazzino o spaccio dove si provvedono
	Comune	Frazione o borgata			
1	Campomaggiore . .	»	1	833 47	Potenza
2	Castelluccio Superiore	»	1	48 93	Rotonda
3	Forenza	»	2	184 84	Venosa
4	Latronico	»	1	309 93	Lagonegro
5	Melfi	Foggiano. . .	9	26 15	Melfi
6	Moliterno	»	1	214 60	Moliterno
7	Pignola	Pantano . . .	4	°46 96	Potenza
8	Potenza	Gomito Cavallo.	10	732 82	Potenza
9	Rapone.	»	1	98 32	San Fele
10	Tricarico	»	1	136 99	Potenza

Le suddette rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Potenza, li 14 agosto 1882.

4540 *L'Intendente*: PIROLA.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 9 settembre p. v., in questo ufficio della Deputazione provinciale, verrà aperta asta pubblica avanti il signor prefetto presidente della Deputazione, per gli appalti seiennali di manutenzione delle strade provinciali infra descritte.

Ogni appalto sarà oggetto di gara speciale. L'ordine col quale saranno esposti all'asta e l'importare particolareggiato di ciascuno di essi risultano dal seguente quadro:

N. d'ordine	INDICAZIONE delle strade	INDICAZIONE delle spese di manutenzione	IMPORTARE dell'appalto		
			Somma soggetta a ribasso	Somma esente da ribasso	Totale
1	Alessandria - Genova, 2° tronco metri 18979.	Provvista di materiale e somministranze a prezzi d'elenco . . . . . L.	3400	»	4000
		Anticipazioni per giornalieri ed altre spese ad economia coll'aggio del 3 per 100 . . . . »	»	600	
	Novi - Mortara per Sale, 1° tronco metri 4616.	Provvista di materiale e somministranze a prezzi d'elenco. . . . . »	700	»	800
		Anticipazioni per giornalieri ed altre spese ad economia coll'aggio suddetto . . . . . »	»	100	
	Tortona-Genova, 2° tronco m. 4435.	Provvista di materiale e somministranze a prezzi d'elenco. . . . . »	500	»	650
		Anticipazioni per giornalieri ed altre spese ad economia coll'aggio suddetto. . . . . . »	»	150	
		Totali dell'appalto complessivo L	4600	850	5450
2	Novi-Acqui per Ovada, 1° tronco metri 25594.	Provvista di materiale e somministranze a prezzi d'elenco. . . . . »	10000	»	11000
		Anticipazioni per giornalieri ed altre spese ad economia coll'aggio suddetto. . . . . . »	»	1000	
3	Novi-Genova pella Bocchetta, tronco unico m. 28321.	Provvista di materiale e somministranze a prezzi d'elenco. . . . . »	3500	»	4200
		Anticipazioni per giornalieri ed altre spese ad economia coll'aggio suddetto. . . . . . »	»	700	
4	Alessandria - Voltri per Ovada, tronco 2° metri 6115.	Provvista di materiale e somministranze a prezzi d'elenco. . . . . »	1400	»	1700
		Anticipazioni per giornalieri ed altre spese ad economia coll'aggio suddetto . . . . . »	»	300	
5	Alessandria - Voltri per Ovada, tronco 3° metri 11073.	Provvista di materiale e somministranze a prezzi d'elenco . . . . »	5700	»	6500
		Anticipazioni per giornalieri ed altre spese ad economia coll'aggio suddetto . . . . . »	»	800	

S'invita pertanto chiunque aspiri a tali appalti a presentarsi in questo ufficio nel giorno ed ora suddetti, in cui verranno separatamente deliberati a partito segreto, a favore del migliore offerente, in ribasso di un tanto per cento sulla somma soggetta a diminuzione, e sotto l'osservanza del capitolato, di cui ognuno potrà prendere cognizione nell'ufficio dell'ingegnere capo ed in quello dell'ingegnere provinciale del circondario di Novi.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non mediante presentazione d'un certificato d'onestà e di idoneità, rilasciato da un ingegnere provinciale o governativo, di data non anteriore a sei mesi, e mediante il preventivo deposito del decimo del montare dell'appalto, in numerario od effetti dello Stato al portatore al valore di Borsa.

Tale certificato dovrà essere presentato alla segreteria della Deputazione prima del giorno fissato per l'incanto.

L'Amministrazione, esaminati i certificati e prese ove d'uopo le opportune informazioni, si riserva di ammettere all'asta quei soli fra i concorrenti che le presenteranno maggior sicurezza pel buon andamento dell'impresa.

Gli aspiranti che l'Amministrazione avrà ammessi all'asta dovranno presentare le loro offerte su carta da bollo di una lira, debitamente sottoscritte e suggellate, le quali verranno aperte in loro presenza e sulle quali si farà la aggiudicazione provvisoria.

Nei dodici giorni successivi, e così fino alle ore dieci del giorno 21 settembre prossimo venturo, saranno accettate ulteriori offerte di ribasso, quando non siano inferiori al ventesimo della somma d'appalto depurata del ribasso ottenuto nel primo esperimento d'asta, e quando siano accompagnate dal deposito e dal certificato di cui sopra.

Il deliberatario poi, a garanzia delle assunte obbligazioni, ed entro il termine di giorni sei dall'aggiudicazione definitiva, dovrà passare atto di sottomissione con cauzione eguale al quarto dell'annuo prezzo d'appalto, in numerario, ovvero in rendita dello Stato al portatore, al prezzo di Borsa, da essere depositata presso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Saranno ad esclusivo carico del deliberatario tutte le spese relative al suo contratto.

Nel presente appalto si osserveranno le disposizioni relative della legge sulle opere pubbliche.

Alessandria, 20 agosto 1882.

4650 IL SEGRETARIO CAPO.

MUNICIPIO DI GRAVINA IN PUGLIA

Avviso d'Asta.

Nel giorno dieci prossimo entrante settembre, alle ore dieci antimeridiane, innanzi al sindaco, od a chi per lui, si procederà sul palazzo comunale alla celebrazione delle aste per schede segrete, per l'affitto del bosco comunale.

L'affitto sarà per la durata di un sessennio, che s'intenderà cominciato coll'8 maggio 1882 e terminare dovrà col 7 maggio 1888.

Le offerte potranno essere fatte, tanto per l'intera tenuta, che per i singoli lotti, in cui va divisa. Non saranno attendibili le schede non accompagnate da quietanza di deposito nella Tesoreria civica del decimo del prezzo che si offre.

I prezzi di affitto per la locazione decorsa, da servire di norma per le offerte in miglioramento, sono i seguenti:

1° Semiterzo	Campanale	L.	6000
2° Id.	Lamonarca	»	5840
3° Id.	Finocchio	»	6000
4° Id.	Staturo del Lepore e San Nicola Lamacchia	»	6050
5° Id.	Vizziello	»	4500
6° Id.	Recco delle Mandorle	»	4505
7° Id.	Pantone	»	2110

La palude e terreno San Nicola Lamacchia si aggrega pel nuovo fitto al semiterzo Vezziello.

L'estensione approssimativa dei suddetti semiterzi è la seguente:

Semiterzo Finocchio, ettari 321 – Id. Pantone, ettari 183 – Quella degli altri semiterzi è di ettari 289, sempre approssimativa.

L'affitto va fatto a corpo e non a misura, e la delimitazione dei diversi semiterzi è contenuta in apposito verbale.

Tutte le altre norme, condizioni e patti relativi all'affitto, sono contenuti negli atti relativi, ostensibili in segreteria tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Dal Palazzo comunale di Gravina, addì 20 agosto 1882.

4642 *Il Segretario comunale*: M. PELLICCIARI.

PROVINCIA DI ROMA — ESATTORIA DI TIVOLI

Il sottoscritto fa noto che ad ore 10 antimeridiane del giorno 15 settembre 1882, nell'ufficio e davanti al pretore di Tivoli, si procederà nei modi di legge alla vendita coatta a pubblico incanto degli appresso immobili, posti nel comune di Tivoli, e appartenenti ai contribuenti morosi.

1. Terreno seminativo, vocabolo Valle Arcese, spettante al contribuente Transulti Salvatore, confinanti Silvestrelli Giulio, Angeletti Giuseppe fu Gioacchino e Brezzolani Andrea fu Domenico, di are 69 e centiare 50, distinto in catasto col n. 538, sez. 5ª, del valore censuario di scudi 41 35, prezzo d'incanto lire 256 80, somma per garanzia lire 12 86, canone di scudi 5 a favore di Flammini Pietro.

2. Terreno seminativo, vocabolo Piaggie, spettante al contribuente Petrucci Vincenzo Zabaja, confinanti strada da due lati, Giocondi Gregorio e Rossignoli Luigi, di are 31 e centiare 90, distinto in catasto coi numeri 150 e 152, sez. 8ª, del valore censuario di scudi 21 66, prezzo d'incanto lire 134 40, somma per garanzia lire 6 72, canone di scudi 1 80 a Petrucci Vincenzo fu Giuseppe.

3. Casa di vani cinque in via del Tempio d'Ercole, spettante a Tani Annamaria in Carini, confinanti la strada da due lati, Toni Domenico in Mattia e Potini D. Gabriele, distinta in catasto col num. 1199 sub. 2, sez. 1ª, del reddito censuario di lire 82 50, prezzo d'incanto lire 804 60, somma per garanzia lire 40 20, enfiteusi a Petrucci Filomena.

4. Casa di vani quattro in via Maggiore, spettante a Croce Paola vedova Bajocco, confinanti il vicolo, Carlucci Luigi e Dolciotti Luigi, distinta in catasto col n. 29, sez. 1ª, del reddito censuario di lire 30, prezzo d'incanto lire 292 20, somma per garanzia lire 14 61, enfiteusi a Taddei fratelli fu Ambrogio.

NB. Dei suddetti quattro immobili si vende tanto l'utile che il diretto dominio.

Occorrendo il secondo e terzo incanto avranno luogo nei giorni 20 e 25 settembre 1882, nel luogo ed ora suindicati.

Dall'Esattoria di Tivoli, li 23 agosto 1882.

4701 *L'Esattore*: CIPRIANI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FABBRICA D'ARMI DI TERNI

Avviso d'Asta (N. 19 quater)

per nuovo incanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 4 agosto 1882 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 13 luglio 1882, numero 19 *bis*, per la seguente provvista:

Indicazione degli oggetti	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Deposito
Lotto Unico.		L. C.	Lire	Lire
Aste da casse di fucili, modello 1870, (non lisciviate) . . . . . N°	33000	3 30	108,900	10,900

Tempo utile per la consegna — Giorni centoventi in tre rate di 11000 aste: la prima nei primi sessanta giorni, e le altre due di trenta in trenta giorni successivi,

per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lire 12 01 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 91,030 05.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, strada Val Nerina, al nuovo incanto di tale provvista, col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 3 pomeridiane del giorno 12 settembre 1882, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire il documento comprovante di aver fatto in una Intendenza di finanza del Regno il deposito di cui sopra in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimento dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

I documenti comprovanti il deposito fatto, da esibirsi alla Direzione in cui ha luogo l'appalto, dovranno essere presentati dalle ore 9 alle ore 10 1/2 antimeridiane e dalle ore 2 alle ore 2 1/2 pomerid. nel giorno 12 settembre 1882.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Terni, addì 20 agosto 1882.

Per la Direzione
Il Segretario: A. CANDELORI.

4590

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 29 prossimo settembre 1882, innanzi il Tribunale civile e correzionale di Roma, 1° periodo feriale, si procederà alla vendita giudiziale, primo ribasso, per il prezzo di lire 3651 e cent. 83, dei seguenti fondi, posti in Vicovaro, espropriati in danno di Giovanna Ottati, ad istanza del comune di Vicovaro, e per esso la ditta Trezza, assuntrice dell'Esattoria di detto comune.

Descrizione dei fondi.

1. Stalla e fienile, vocabolo Borgo, al n. 416, posti in Vicovaro.
2. Fienile con stalla, posti in Viccvaro, voc. Testaccio, n. 473.
3. Altro fienile in Vicovaro, voc. Testaccio, n. 984.

Beni rustici.

1. Oliveto, posto nel territorio di Vicovaro, voc. Aranna, sez. 1ª, n. 180, dell'estimo catastale di lire 492 61.
2. Altro terreno seminativo, sez. 1ª, numero 262, dell'estimo catastale di lire 125 02.
3. Altro terreno in Quarto San Vito, sez. 2ª, n. 261, dell'estimo catastale di lire 218 87.

Roma, 24 agosto 1882.

L'usciere del Tribunale civ. di Roma
4699 Colombi Cristoforo.

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI.

Bando di vendita.

Il sottoscritto procuratore erariale delegato, nel giudizio di espropriazione promosso dalla Amministrazione del Fondo per il culto, in persona del signor ricevitore del registro di Sezze, signor Emilio Chelini, contro Savelloni Vincenzo, Briganti Carolina e Giovanna Savelloni, tanto in nome proprio che come coeredi di Giacinta Savelloni, tutti aventi causa da Savelloni Vincenzo, convenuti contumaci, fa noto:

Che nell'udienza civile di giovedì 28 settembre 1882, alle ore 10 antimeridiane, si procederà all'incanto del seguente immobile, col ribasso di due decimi sul prezzo di lire 2053 52, colle condizioni riportate nel bando di vendita del 7 agosto 1882.

Descrizione del fondo.

Una casa in Sermoneta, in contrada Borgo Pescina, segnata in mappa al n. 118, composta di 11 vani, confinante con Riccilli cav. Michele fu Raffaele, strada di Borgo Nuovo e strada dell'Arco Rizzi.

Velletri, 7 agosto 1882.

4638 Pietro Ciceroni procuratore erariale delegato.

IL SINDACO DI MANFREDONIA
Manifesta

Che nel giorno 6 del corrente mese venne aggiudicato l'appalto della Tesoreria comunale al signor Francesco Melucco per l'assegno annuo di lire 2900. Essendo stata prodotta in termine utile offerta di 20°, fa noto che nel giorno 5 settembre p. v., alle ore 11 antimeridiane, sarà tenuta in questo palazzo comunale pubblica gara in ribasso per la definitiva aggiudicazione dell'appalto della Tesoreria comunale sull'assegno di lire 2755 all'anno, e con la espressa osservanza delle altre condizioni stabilite dal Consiglio comunale con delibera del 25 maggio 1882, n. 72, approvata li 22 giugno.

Sarà effettuata l'aggiudicazione ancorchè vi fosse un solo offerente.

Manfredonia, 20 agosto 1882.

4620 *Pel Sindaco*: F. FERRARA.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Avviso d'Asta.

Essendo stata presentata in tempo utile offerta di ribasso in grado di ventesimo per l'appalto della fornitura dei foraggi al deposito dei cavalli stalloni di Santa Maria Capua Vetere, si procederà innanzi al signor prefetto, od a chi per esso, all'asta definitiva nel giorno 9 del vegnente mese di settembre, alle ore 11 ant., alla base della somma presunta di lire 28,643 14, risultata in seguito dell'offerta anzidetta.

L'appalto avrà la durata di cinque anni, cioè dal 1° gennaio 1883 a tutto il 31 dicembre 1887.

L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine, col ribasso di un tanto per cento, e sotto l'osservanza del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870, num. 5852, ed alle condizioni stabilite nel relativo capitolato che sarà ostensibile in questa segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima presentare:

1. Certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità competente di data non anteriore a tre mesi.
2. Certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale la somma di lire 1600 a titolo di cauzione provvisoria, a garentia dell'asta, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Detto deposito verrà restituito a coloro che non rimarranno deliberatari: all'impresario invece sarà restituito allorchè presterà la cauzione definitiva stabilita dal capitolato suddetto, che sarà uguale al decimo dello importare della fornitura per un anno, e quindi di lire 3053 23, la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario, biglietti di Banca a corso forzoso o in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutati a corso di Borsa.

Il deliberatario dovrà nel termine di quindici giorni successivi all'annunziatagli aggiudicazione prestare la prescritta cauzione definitiva, sotto pena della perdita del deposito delle suddette lire 1600.

Il contratto non sarà esecutorio che dopo l'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Tutte le spese d'asta, bollo, registro, inserzioni e copie, ecc., saranno a carico del deliberatario, il quale dovrà nell'atto della stipulazione del contratto depositare lire 1500.

Tabella *indicante i generi approssimativamente occorrenti in un anno al Deposito cavalli stalloni di Santa Maria Capua Vetere, per l'alimentazione dei cavalli.*

GENERI PER SOMMINISTRARSI	QUANTITÀ annuale approssimativa	PREZZO parziale di ciascuna derrata per quintale	MONTARE dei generi in un anno
	Quintali	L. C.	L. C.
Avena	800	23 52	18,816 »
Fieno	240	7 68	1,843 20
Paglia mangiativa e da cestiera . .	1600	3 »	4,800 »
Crusca	300	15 36	4,608 »
Fave.	1	24 »	24 »
Orzo	1	24 96	24 96
Farina d'orzo	17	24 48	416 16
			30,532 32

Caserta, 18 agosto 1882.

4678 *Il Segretario delegato*: E. MASELLI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

AVVISO.

Il giudice delegato agli atti del fallimento di Samuele Sed ha convocato i creditori verificati e giurati di detto fallimento per il giorno 15 venturo mese di settembre, alle ore 11 antimeridiane, nella sala delle adunanze di questo Tribunale, sito in via Apollinare, n. 8, p. p., per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 24 agosto 1882.

4681 Il cancelliere Regini.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Catania, con deliberazione del 29 marzo 1882, dichiarò l'assenza di Venera Russo del fu Filippo, da Randazzo, moglie di Vincenzo Arcidiacono e madre di Giuseppe e Maria Arcidiacono, pure da Randazzo.

Catania, 28 aprile 1882.

4030 Giuseppe Maugeri proc. legale.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.